

ANALISI DI RICOGNIZIONE REGIONALE SUL RECEPIMENTO DELLE
NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINIO
NOVITER SRL

1.	Introduzione	3
2.	Scenario.....	3
2.1	L'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano	3
2.2	L'andamento delle attivazioni di tirocinio dal 2012 al 2016.....	4
2.3	1.4 I dispositivi incentivanti alla stabilizzazione dei tirocini	6
3.	Le Nuove Linee Guida in Materia di Tirocini	7
3.1	Le principali novità delle Linee Guida sui tirocini dell'Accordo del 25 maggio 2017.....	7
3.2	Linee Guida a confronto	8
Oggetto.....	8	
Durata.....	8	
Soggetti Promotori	9	
Soggetti Ospitanti.....	10	
Limiti Numerici	11	
Modalità di Attivazione	11	
Modalità di Attuazione.....	12	
Compiti del soggetto ospitante	13	
Tutoraggio	13	
Indennità di partecipazione.....	14	
Condizioni di attivazione	15	
Premialità	16	
Tirocini in mobilità.....	16	
3.3	Le Nuove Linee Guida e il loro recepimento	17
4.	Comparazione a livello regionale delle nuove linee guida sui tirocini	18
4.1	Regioni che recepiscono le nuove linee guida.....	18
4.2	Soggetti Promotori	19
4.3	Durata.....	21
4.4	Indennità minima	23
4.5	Conclusioni	24
5.	Schede Regionali	25
6.	Allegati	39

1. Introduzione

Il presente report ha l'obiettivo di mappare se e come le Regioni e le Province Autonome abbiano recepito le nuove Linee Guida sui Tirocini, introdotte dall'Accordo del 25 maggio 2017, al termine dei 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo così come previsto dalla disciplina¹.

Il report è composto da 6 Capitoli principali. L'Introduzione, Capitolo 1, definisce l'obiettivo del documento e ne delinea la struttura. Il Capitolo 2 offre uno sguardo sullo strumento, partendo da un'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano per fornire un focus sugli andamenti degli ultimi anni che l'hanno reso uno dei principali strumenti di transizione scuola-lavoro per i giovani, registrando un aumento significativo grazie al Programma Garanzia Giovani. Il Capitolo 3 è finalizzato a fare un confronto tra le Linee Guida sui Tirocini approvate con l'Accordo del 24 gennaio 2013 e le nuove Linee Guida, offrendo un'analisi di dettaglio sulle modifiche e novità introdotte. Il Capitolo 4, invece, intende effettuare un'analisi comparativa tra le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida per osservare come le novità introdotte siano state tradotte nelle diverse discipline regionali. Il Capitolo 5 esamina attraverso schede sintetiche le novità introdotte a seguito del recepimento delle nuove Linee Guida nelle discipline regionali rispetto a quelle precedentemente in vigore.

L'ultima sezione del Report raccoglie le singole discipline regionali in materia di tirocini.

2. Scenario

2.1 L'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la prima regolamentazione organica del tirocinio risale alla fine degli anni Novanta con l'approvazione della L.n. 196/1997 e del successivo Decreto Ministeriale n. 142/1998, il quale ha definito in un quadro regolativo unitario le disposizioni relative ai tirocini "formativi e di orientamento": la platea dei soggetti promotori, la durata massima in relazione alle diverse categorie di destinatari, le modalità di attivazione, le figure del tutor promotore e del responsabile aziendale del tirocinio, i limiti numerici per i soggetti ospitanti. In riferimento alle tipologie di tirocinio la prima norma non poneva la distinzione tra tirocini curricolari ed extracurricolari, istituendo una sostanziale unitarietà della fattispecie del tirocinio. Nella compagine dei destinatari dei tirocini formativi e di orientamento erano inclusi, infatti, sia gli studenti frequentanti i percorsi del II ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, nonché universitari, sia i disoccupati e gli inoccupati in cerca di occupazione.

La diversificazione delle fattispecie viene introdotta formalmente nel quadro legislativo mediante l'Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 in attuazione della delega della L.n. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero". La Legge Fornero prevedeva, infatti, una revisione organica della disciplina sui tirocini, sulla base dell'individuazione degli elementi tipici e qualificanti di questo strumento, l'adozione di azioni e interventi volti a prevenirne un uso distortivo e il riconoscimento di un compenso minimo in relazione alla prestazione svolta (art. 1, c. 34). Le Linee Guida del 2013 sui tirocini extracurricolari presentano la distinzione tra il "tirocinio formativo" curricolare, quale esperienza formativa e di orientamento prevista all'interno dei curricula scolastici e in quanto tale escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel documento e il "tirocinio "formativo e di orientamento" extracurricolare rivolto ai diplomati e laureati entro 12 mesi dal conseguimento

¹La prima ricognizione sul recepimento da parte delle Regioni delle nuove Linee Guida approvate dall'Accordo del 25 maggio 2017 si è conclusa il 21 dicembre 2017;

del titolo. Inoltre viene introdotta una distinzione tra il tirocinio extracurricolare “formativo e di orientamento”, finalizzato a sostenere la transizione scuola-lavoro dei neodiplomati, e quello di “inserimento/reinserimento lavorativo” finalizzato all’ingresso nel mercato del lavoro dei cosiddetti “outsider”, ovvero disoccupati e lavoratori sospesi in stato di cassa integrazione guadagni. Le indicazioni in attuazione della Legge Fornero, pertanto, rivedono la durata massima dei tirocini in relazione alle diverse categorie di destinatari (giovani neodiplomati e neolaureati/disoccupati, inoccupati e cassa integrati/svantaggiati e disabili), impongono limitazioni all’impiego dei tirocinanti per svolgere attività non correlate agli obiettivi di apprendimento del progetto formativo, stabiliscono un’indennità minima garantita a tutti i tirocinanti indipendentemente dalla tipologia e dalle finalità dell’intervento (ad eccezione dei percettori di ammortizzatori sociali ai quali il compenso non è dovuto e ai disabili/svantaggiati per i quali le Regioni e Province hanno potuto prevedere disposizioni specifiche).

Come illustrato più dettagliatamente nel successivo capitolo 3, le Linee Guida del 25/05/2017 operano una sostanziale uniformazione della ripartizione delle tipologie di tirocinio extracurricolare nella logica di istituire un quadro unitario di politiche attive per il lavoro che corredi al suo interno interventi per la transizione scuola-lavoro e misure per l’occupazione.

2.2 L’andamento delle attivazioni di tirocinio dal 2012 al 2016

Negli ultimi anni questo strumento ha conosciuto una diffusione molto ampia: si pensi che a livello nazionale dal 2012 al 2016 le attivazioni di tirocini extracurricolari sono aumentate del **+ 71%**, da 185.802 a 317.588 unità. L’incidenza dei tirocini sul totale dei rapporti di lavoro avviati nell’annualità di riferimento (ivi inclusi gli stessi rapporti di tirocinio) è pressoché raddoppiata, salendo dall’,1,7% nel 2012 al 3,2% nel 2016.

Considerando il dettaglio regionale, in prospettiva longitudinale l’incremento più elevato si è registrato in Campania (+196%), Valle D’Aosta (+185%) – dove i rapporti sono quasi quadruplicati – Umbria (+169%) e Molise (+161%). Seguono sempre con una variazione più che doppia: Emilia Romagna (+155%), Puglia (+138%), Provincia di Trento (+127%), Lazio (+126%) e infine la Sicilia che si attesta al +99%. In totale sono pertanto 9 le Regioni in cui il volume di attivazioni è più che duplicato. Le restanti Regioni rilevano trend di crescita più contenuti, in alcuni casi con punte comunque considerevoli, come in Lombardia e in Veneto dove si registrano percentuali superiori al 60% (rispettivamente del +68% e del +66%). Fanno eccezione la Sardegna e la Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto sono gli unici territori con un andamento decrescente. Peraltro è rilevante come la decrescita si sia sviluppata in modo costante in entrambe le Regioni a partire dal 2014 e abbia proseguito, seppur con proporzioni differenti, fino al 2016.

In termini assoluti, il primato per numero di avviamenti appartiene alla Lombardia (65.592 nel 2016), succeduta a distanza dal Veneto (37.501 nel 2016), dal Lazio (39.404 nel 2016) e dal Piemonte (30.007 nel 2016).


Tabella 1 - Attivazioni di tirocini extracurricolari dal 2012 al 2016 per Regione. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporti Annuali sulle Comunicazioni Obbligatorie

REGIONE	2012	2013	2014	2015	2016	VARIAZIONE % 2016/2012
PIEMONTE	19.893	21.597	22.749	30.560	30.007	51%
VALLE D'AOSTA	163	227	237	389	465	185%
LOMBARDIA	39.058	44.922	50.804	59.641	65.592	68%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	5.343	5.718	2.688	2.574	2.526	-53%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.172	2.215	2.947	2.713	2.658	127%
VENETO	22.645	24.869	30.495	34.152	37.501	66%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.180	3.959	3.371	4.193	4.964	19%
LIGURIA	6.208	6.074	6.387	6.435	7.718	24%
EMILIA-ROMAGNA	11.589	15.271	18.665	24.593	29.584	155%
TOSCANA	9.378	10.709	12.542	14.736	12.607	34%
UMBRIA	1.518	2.605	2.624	4.918	4.078	169%
MARCHE	5.731	6.650	8.615	7.727	7.548	32%
LAZIO	17.404	19.062	21.346	38.274	39.404	126%
ABRUZZO	3.810	5.293	4.598	8.045	5.541	45%
MOLISE	814	1.064	1.014	1.783	2.125	161%
CAMPANIA	7.365	7.047	9.240	19.459	21.791	196%
PUGLIA	8.178	9.662	9.576	13.315	19.493	138%
BASILICATA	2.288	1.010	1.808	4.786	2.817	23%
CALABRIA	6.726	5.240	5.676	10.902	7.748	15%
SICILIA	4.097	5.229	6.349	51.727	8.158	99%
SARDEGNA	8.242	5.624	5.017	7.104	5.263	-36%
ITALIA	185.802	204.047	226.748	348.026	317.588	71%

L'aumento è particolarmente visibile negli anni relativi al Programma Garanzia Giovani, il che porta a denotarlo come un forte elemento di spinta per la diffusione di questo strumento. Rapportando le attivazioni dell'anno 2014 con quelle del 2015, la media nazionale di crescita dei tirocini è del +53,5%, per cui si può ipotizzare una sorta di effetto "bolla" con l'avvio delle misure della Garanzia Giovani. Un fenomeno che sembra avvalorato dalla caduta nel 2016 (-9%), una volta esaurito l'impulso "propulsivo" del Programma. Eclatante è il caso della Regione Sicilia, dove il trend dei tirocini registra un picco dal 2014 al 2015 del + 715% (da 6.000 a 52.000 avviamenti) per poi calare drasticamente del -84% dal 2015 al 2016. Sopra la soglia del 100% si attestano anche la Campania e la Basilicata.

Figure 1 - Andamento delle attivazioni di tirocini extracurricolari. Anni 2016/2012. Variazioni. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporti annuali sulle Comunicazioni Obbligatorie



2.3 1.4 I dispositivi incentivanti alla stabilizzazione dei tirocini

Dei circa 300mila rapporti di tirocinio avviati tramite il Programma Garanzia Giovani, il 26,7% si è trasformato in un contratto di lavoro, concretizzando così un vero ponte dal sistema educativo al mondo del lavoro. Questa è la direzione in cui si sta muovendo il sistema di policy: mettere in campo misure incentivanti che responsabilizzino le aziende nella crescita delle competenze professionali nella prospettiva di un investimento nel capitale umano di lungo periodo. In questa prospettiva si iscrive il meccanismo di premialità introdotto dal nuovo Accordo sulle Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che prevede un “bonus” per i datori di lavoro che hanno investito nella formazione di nuove risorse. Infatti le medie e grandi aziende (con più di 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato) che hanno assunto con un contratto di lavoro almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei due anni precedenti possono attivare un numero superiore di tirocini, avvalendosi di una particolare clausola di deroga che eleva i limiti di contingentamento (il sistema di contingentamento vincola il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente al numero di dipendenti presenti nella stessa unità operativa) al di sopra della soglia massima ordinaria del 10%.

Un'altra disposizione significativa per incentivare la stabilizzazione dei tirocinanti è contenuta nelle disposizioni di revisione delle misure del Programma Garanzia Giovani, approvate nel mese di settembre. Nello specifico le nuove misure 5 – “Tirocinio extra-curricolare” e 5-bis “Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica” prevedono in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in un contratto di assunzione a tempo indeterminato la possibilità per le aziende di usufruire di un bonus occupazionale premiale (di cui alla scheda 9bis), consistente in uno sgravio contributivo totale del valore di € 8.060 all'anno per ogni giovane confermato. Parimenti, al soggetto promotore che ha attivato il tirocinio spetta il riconoscimento del servizio di accompagnamento al lavoro (scheda 3), consistente in un rimborso delle spese correlate alle attività di intermediazione svolte fino ad un massimale di € 3.000 per l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani più distanti dal mercato del lavoro, appartenenti alla fascia di aiuto molto alta. L'importo del servizio di accompagnamento al lavoro è significativamente superiore rispetto all'importo riconosciuto per il servizio di accompagnamento al tirocinio, che varia da € 200 a € 500, in funzione dell'indice di svantaggio del giovane.

Mediante l'introduzione di questi meccanismi incentivanti, che premiano le aziende che investono maggiormente nella formazione dei giovani e pongono in capo ai soggetti promotori una maggiore responsabilità nell'attivazione di tirocini di qualità con effettive opportunità di inserimento, le *policies* mirano ad elevare il numero di stabilizzazioni, così da rafforzare il tirocinio come strumento di transizione dalla scuola al lavoro ancora più efficace.

3. Le Nuove Linee Guida in Materia di Tirocini

3.1 Le principali novità delle Linee Guida sui tirocini dell'Accordo del 25 maggio 2017

Nel quadro della Raccomandazione del 10 marzo 2014 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare standard minimi di qualità sui tirocini quale strumento centrale di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, al fine di tutelarne il distintivo carattere formativo e prevenirne gli abusi, il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato **nuove Linee Guida in materia di tirocinio**, che sostituiscono le disposizioni previgenti, ai sensi del precedente Accordo del 24 gennaio 2013. Le novità principali riguardano: l'uniformazione de facto della tripartizione delle tipologie di tirocinio; l'estensione della durata massima da sei mesi ad un anno per tutte le categorie di destinatari (fatta eccezione per le persone con disabilità, per le quali il periodo di tirocinio può essere prolungato fino a ventiquattro mesi); l'introduzione di una soglia minima di durata di due mesi e la partecipazione attiva del tutor aziendale alla stesura del Dossier Individuale di valutazione degli esiti di apprendimento, nella logica di una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro nell'uso dello strumento, affinché sia indirizzato ad un investimento reale per il reclutamento e la formazione di nuove risorse. Allo stesso tempo vengono introdotte alcune disposizioni atte a rafforzare il *commitment* del tirocinante, quali la condizionalità sul beneficio dell'indennità a fronte di una partecipazione minima del 70% del monte ore mensile e la facoltà da parte dell'azienda (o del soggetto promotore) di interrompere il tirocinio in presenza di fondati impedimenti a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

In linea con la prospettiva del D.lgs. 150/2015 – che nella logica della *flexicurity* estende la platea dei destinatari delle politiche attive oltre i disoccupati e i lavoratori sospesi, comprendendo anche quelli a rischio di disoccupazione – l'Accordo del 25 maggio allarga la possibilità di svolgere un'esperienza di tirocinio ai lavoratori a rischio di disoccupazione, nonché a quelli già occupati che siano in cerca di un nuovo impiego. Con questa apertura si amplia il campo d'azione dei tirocini per fornire un sostegno in tutte le transizioni nel mercato del lavoro: non soltanto in ingresso, dallo stato di disoccupazione a quello di occupazione, ma anche nei passaggi tra condizioni occupazionali qualitativamente differenti. Si sostengono così, ad esempio, i lavoratori sotto-occupati (coloro che sarebbero disponibili a lavorare per un numero di ore superiore se ne avessero l'opportunità, ossia principalmente occupati part-time) e i lavoratori precari o sotto-retribuiti che vorrebbero cambiare lavoro.

In questa cornice la funzione del tirocinio evolve. Sebbene continui a conservare quale finalità principale la realizzazione di un "ponte" tra scuola e lavoro ed un conseguente orientamento alla formazione professionale dei più giovani, nella prospettiva dell'apprendimento permanente esso diventa inoltre uno strumento per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori adulti. In questo senso si può affermare che il tirocinio rientri a pieno titolo nel sistema di politiche attive delineato dal D.Lgs. 150/2015, nella misura in cui è finalizzato ad agevolare le traiettorie professionali e a garantire l'occupabilità delle persone in tutte le fasi della vita attiva.

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i diversi punti di cambiamento e le novità apportate dalle nuove disposizioni.

3.2 Linee Guida a confronto

In questo paragrafo vengono analizzati i diversi punti di cambiamento che caratterizzano le Linee Guida approvate a seguito dell'Accordo del 25 maggio 2017 rispetto alle precedenti Linee guida approvato con l'Accordo del 24 gennaio 2013.

Oggetto

Nelle nuove linee guida, rispetto a quelle del 2013, viene a mancare quadro definitorio delle tre tipologie di tirocinio extracurricolare basato sulla loro finalità intrinseca presente nella disciplina precedente. Infatti, sebbene venga conservata formalmente una tripartizione delle tipologie di tirocinio nel richiamo "Oggetto delle presenti Linee Guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)", de facto è avvenuta una loro uniformazione in relazione alle diverse categorie di destinatari.

Durata

In base alle vecchie linee guida, la durata dei tirocini formativi e di orientamento (rivolti ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi) non poteva essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento (rivolti principalmente ai disoccupati e ai cassaintegrati), invece, non poteva superare i dodici mesi.

Le nuove linee guida stabiliscono che la durata massima:

1. non può essere superiore a **dodici mesi** per:

- a) i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

2. non può essere superiore a **dodici mesi** per:

- a) i soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
- b) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991²;
- c) i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
- d) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998;
- e) le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a **ventiquattro mesi**.

² "Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (...)";

Le nuove linee guida inseriscono anche un limite di **durata minima del tirocinio**, che è di **due mesi**. Limiti diversi però sono previsti per:

- i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- i tirocini rivolti a studenti, promossi dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Le nuove linee guida, inoltre, specificano che la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

In base alle nuove linee guida, il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (di durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può anche essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15giorni solari.

In caso di **interruzione** del tirocinio, il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L'interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore viene resa possibile in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Le linee guida stabiliscono che nel PFI deve essere indicato il **numero di ore giornaliere e settimanali** previste, che non possono superare l'ammontare previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Soggetti Promotori

Le nuove linee guida ampliano anche l'elenco dei soggetti promotori dei tirocini. In particolare, con il nuovo accordo, i soggetti promotori potranno essere anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che, secondo le nuove linee guida, per i soggetti autorizzati all'intermediazione, l'autorizzazione è effettuata dall'ANPAL, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni. In base alle nuove linee guida, sono soggetti promotori anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none">- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;	<ul style="list-style-type: none">- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e <u>dell'AFAM</u>;- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;- <u>Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</u>;- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

<ul style="list-style-type: none"> - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - Soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - Soggetti autorizzati alla intermediazione dall' Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro <u>ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;</u> - <u>Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</u>
--	--

Le nuove linee guida precisano che anche altri Ministeri (oltre al MLPS), in accordo con le Regioni e Province Autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini. Le nuove linee guida stabiliscono, inoltre, che l'attivazione dei tirocini c.d. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- i servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Non sono ricompresi tra i soggetti promotori dei tirocini in mobilità interregionale gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o alla formazione.

Infine, la disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale (compresa l'indennità di partecipazione) è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Soggetti Ospitanti

Per quanto riguarda i soggetti ospitanti, come per le vecchie linee guida, il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Invece, il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Le nuove linee guida, mantengono il divieto di ospitare tirocinanti qualora i datori di lavoro ospitanti abbiano effettuato licenziamenti (ad eccezione di quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali) nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio. Le nuove linee guida specificano che:

- Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;

- Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- **Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.**

Le nuove linee guida, inoltre, prevedono delle condizioni di attivazione, in base alle quali i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Al contrario, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Limiti Numerici

Le nuove linee guida mantengono invariati i **limiti numerici e le premialità** delle vecchie linee guida, aggiungendo delle clausole. Innanzitutto, per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini (oltre la quota di contingentamento prevista del 10%), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. Tale contratto, nel caso di part time, deve essere pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Le nuove linee guida prevedono delle eccezioni a tali limiti. Infatti, i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti possono attivare:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

Tali tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento; inoltre, **non è prevista la cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento.** In base alle nuove linee guida, si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003.

Sono **esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Modalità di Attivazione

Per quanto riguarda le modalità di attivazione dei tirocini, sia le vecchie che le nuove linee guida prevedono la predisposizione di convezioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti,

predisposte sulla base di modelli definiti dalla Regioni e Province Autonome. Le nuove linee guida, tuttavia, prevedono delle diverse sezioni:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - anagrafica; - elementi descrittivi del tirocinio; - specifiche del progetto formativo; - diritti e doveri delle parti coinvolte. 	<ul style="list-style-type: none"> - obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; - modalità di attivazione; - valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; - monitoraggio; - decorrenza e durata della convenzione.

Modalità di Attuazione

Per quanto riguarda le modalità di attuazione le linee guida introducono le seguenti novità:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; - Individuare un tutor; - Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; - Rilasciare l'attestazione dei risultati; - Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re - inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; - <u>Fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;</u> - individuare un tutor; - <u>Provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;</u> - Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; - <u>Segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;</u> - Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re - inserimento lavorativo. Il Rapporto è

	<p>inviato alla Regione e Provincia auto noma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p>
--	---

Compiti del soggetto ospitante

La novità più significativa è rappresentata dall'obbligo di redigere il **Dossier individuale del tirocinante**.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite. 	<ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; - <u>trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</u> - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; - <u>garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;</u> - <u>mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;</u> - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - <u>collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.</u>

Tutoraggio

Anche per il tutoraggio sono previste delle novità: il tutor, in base alle nuove linee guida, provvede alla composizione del **Dossier individuale**, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. Inoltre, secondo le nuove linee guida, il tutor del Soggetto Promotore può accompagnare massimo 20 tirocinanti contemporaneamente. Per quanto riguarda i limiti del tutor

del Soggetto Ospitante non sono state introdotte variazioni rispetto alle precedenti Linee Guida e pertanto rimane invariato il limite di 3 soggetti.

Le nuove linee guida aggiungono alla documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il Dossier individuale che, insieme al PFI e all'Attestazione finale, costituisce standard minimo di servizio a livello nazionale.

Indennità di partecipazione

Per quanta riguarda l'indennità di partecipazione nella tabella le precedenti linee guida e le nuove vengono messe a confronto:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.	Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.	Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.	Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio , durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
	L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile
	L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
	Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito , in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con

	l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.	Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.	Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.	Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Condizioni di attivazione

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Al contrario, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Premialità

PREMIALITA' PER AZIENDE OLTRE I 20 DIPENDENTI NEI CASI DI ASSUNZIONE DI ALMENO SEI MESI ³	
<i>Percentuale di assunzioni di tirocinanti nei 24 mesi precedenti</i>	<i>N. tirocinanti oltre il limite del 10%</i>
20% dei tirocinanti	1 tirocinio
50% dei tirocinanti	2 tirocini
75% dei tirocinanti	3 tirocini
100% dei tirocinanti	4 tirocini

Tirocini in mobilità

Nel caso di un soggetto ospitante multilocalizzato, le linee guida precedenti prevedevano che si applicasse la disciplina di riferimento della Regione sede del tirocinio, salvo diversa previsione in deroga delle Regioni. Dato che, di fatto, molte Regioni hanno permesso di scegliere tra la disciplina della sede operativa e normativa della sede legale, anche il legislatore nelle nuove linee guida ha di fatto riconosciuto questa possibilità. Nel caso in cui fosse applicata la disciplina della sede legale, è necessario dare comunicazione dell'avvio del tirocinio alla Regione della sede operativa ed indicare la disciplina applicata all'interno della convenzione.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
	<p>Soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; • le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). <p><u>Non sono ricompresi tra i soggetti promotori dei tirocini in mobilità interregionale gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o alla formazione.</u></p>
<p>In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di PA con più sedi territoriali il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.</p> <p>Le Regioni possono, con appositi accordi, tenere conto delle esigenze delle imprese</p>	<p>La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).</p>

³ Nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante

multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.	
Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.	

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, sono confermate quelle già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione. Le nuove linee guida, invece, introducono le seguenti novità:

- Per le **violazioni non sanabili** (come il non rispetto delle condizioni e dei limiti previsti) sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;
- Per le **violazioni sanabili**, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che:

- In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi;
- In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L.

Le Regioni e le Province Autonome possono attivare protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati, per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.

3.3 Le Nuove Linee Guida e il loro recepimento

L'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 è andato dunque a sostituire le linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e le nuove indicazioni dovevano essere recepite dalle Regioni e dalle Province autonome entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo (25 novembre 2017). In caso di inadempienza le Regioni continuano ad applicare le precedenti discipline regionali.

Il fatto che ad oggi sono solamente 7 le Regioni e Province Autonome (Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, Provincia di Trento) che hanno recepito le nuove linee guida, unito alla possibilità di applicare le precedenti linee guida in caso di non recepimento del nuovo dispositivo, denota una certa debolezza della disciplina. Infatti, le nuove linee guida

rappresentano di fatto mere indicazioni di indirizzo da parte dello Stato, essendo comunque le Regioni ad avere competenza esclusiva in materia di tirocini.

4. Comparazione a livello regionale delle nuove linee guida sui tirocini

L'obiettivo del presente capitolo è di effettuare un confronto tra le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida per osservare come le novità introdotte siano state tradotte nelle diverse discipline regionali. Si tratta dunque di un'analisi orizzontale che favorisce una lettura di confronto tra le diverse Regioni in relazione a quegli aspetti in cui le Regioni hanno apportato delle modifiche rispetto allo standard nazionale definite dalle recenti Linee Guida. Nello specifico verranno dunque esaminati i 'soggetti promotori', la 'durata' e l'indennità che sono i punti delle Linee Guida ove le Regioni hanno generalmente apportato dei cambiamenti nelle proprie discipline regionali rispetto agli standard nazionali.


Gli elementi delle Linee Guida di cui si è registrato da parte di tutte le Regioni un recepimento senza variazioni all'interno delle singole discipline regionali non vengono ripresi all'interno del Report.

4.1 Regioni che recepiscono le nuove linee guida

Uno degli obiettivi del Report è quello di mappare al termine dei 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo del 25 maggio 2017 quante Regioni hanno già effettivamente recepito la disciplina. Attualmente le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida sono 9: Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, a cui si aggiunge la Provincia di Trento e le Marche. In Veneto, però, l'entrata in vigore sarà a partire dal 1 gennaio 2018. In Lombardia l'operatività è differita a seguito del parere della Commissione consiliare competente e alla successiva approvazione del testo definitivo da parte della Giunta regionale. La conclusione dell'iter legislativo e la conseguente operatività delle nuove Linee Guida è prevista, pertanto, nei primi mesi del 2018. Pertanto, nell'analisi che segue si riportano le disposizioni contenute nella prima approvazione del testo, fatte salve successive modifiche che potranno essere introdotte in sede di confronto con il Consiglio regionale.

In altre 3 Regioni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana) la fase di istruttoria è giunta quasi al termine e il recepimento ufficiale avverrà entro la fine dell'anno, mentre nelle restanti Regioni la fase di istruttoria è ancora in corso e il recepimento effettivo avverrà nei primi mesi del 2018.

Figure 2 - Recepimento delle Nuove Linee Guida al 24 novembre 2017



4.2 Soggetti Promotori

Un altro aspetto che il Report intende osservare è relativo ai Soggetti Promotori, ovvero se le Regioni includono tra questi soggetti quelli previsti dallo standard nazionale oppure ne introducono e/o escludono altri. Delle 7 Regioni che hanno già recepito le nuove Linee Guida, solo in Lombardia, Molise, nella Provincia di Trento e nelle Marche i Soggetti Promotori sono conformi agli standard nazionali senza aver apportato modifiche. Negli altri casi, invece, si registra l'introduzione di ulteriori Soggetti Promotori aggiuntivi, in particolare le Aziende Sanitarie Locali sono state inserite in 3 Regioni: Lazio, Veneto e Basilicata. In alcuni casi invece le Regioni non hanno inserito nella loro disciplina alcuni soggetti come nel caso delle Fondazioni ITS o l'ANPAL in Sicilia. Nella tabella

Figure 3 - Soggetti Promotori




Tabella 2 - Soggetti Promotori nelle Discipline Regionali rispetto allo Standard Nazionale

Soggetti promotori	Veneto	Molise	Basilicata	Sicilia	Lombardia	Lazio	Calabria	Provincia di Trento	Marche
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);	x	x	x		x	x	x		x
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la	x	x	x	x	x	x	x		x

provincia competente, ovvero accreditati;									
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;		x	x	x	x	x	x	x	x
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;	x	x	x		x	x	x	x	x
Soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;	x	x	x	x	x	x	x		x
Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).	x	x	x		x	x	x		x

4.3 Durata

In questa sezione vengono confrontate le differenze di durata nelle varie Regioni suddivisi per tipologie di soggetti. Nel caso dei disoccupati tranne Lazio e Veneto che prevedono una durata massima di 6 mesi, le restanti Regioni ne prevedono 12. La stessa ripartizione è prevista anche per i lavoratori a rischio di disoccupazione, i Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione, con l’unica distinzione della Basilicata che anche per queste ultime categorie prevede una durata massima di 6 mesi. Singolare la scelta operata dalla Lombardia, unica tra le Regioni considerate, di correlare la durata del tirocinio al livello dello European Qualification Framework cui si riferiscono le competenze in esito al percorso definite all’interno del Progetto Formativo: per l’acquisizione di competenze referenziate ai livelli EQF 2 e 3 il periodo massimo è di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi qualora si preveda l’apprendimento di competenze di livello 4 o superiore, fino ad una durata complessiva di 12 mesi. Mentre per i tirocini che prevedono l’acquisizione di competenze referenziate al livello 4 EQF o a livelli superiori la durata massima inizialmente prevista è innalzabile fino a 12 mesi.

Figure 4 – Durata Tirocinio Disoccupati






Figure 5 - Durata Tirocinio Lavoratori a Rischio di Disoccupazione, Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione



Uno scenario più eterogeneo è previsto per i tirocini estivi per studenti e per i lavoratori stagionali. Nel caso dei tirocini estivi (Figura 6) si va da una durata massima di 2 mesi prevista da Regione Lombardia, ad una durata massima in Molise di 12 mesi. Sicilia, Basilicata, Veneto Lazio e Marche prevedono per questa tipologia di tirocini massimo 3 mesi. Regione Calabria e la Provincia di Trento non includono nella propria disciplina regionale i tirocini estivi.

Figure 6 - Durata Tirocini Estivi per Studenti



Per i soggetti svantaggiati (Figura 8) si denota una generale omogeneità di durata (min. 2 – max. 12) ad eccezione della Lombardia che non prevede una durata minima e della Sicilia e delle Marche che estendono a 24 mesi la durata massima. Anche per i disabili (Figura 9), tranne Lombardia che non

prevede un periodo minimo e la provincia di Trento che prevede 1 mese, le Regioni riflettono quanto previsto dalle Nuove Linee Guida.

Figure 7 - Durata Tirocini Svantaggiati






Figure 8 - Durata Tirocini Disabili



4.4 Indennità minima

Per quanto riguarda l'indennità di tirocinio solo in 3 Regioni, Sicilia e Molise, e nella Provincia di Trento, l'importo previsto nelle discipline regionali corrisponde a quello previsto dalle Linee Guida nazionali. Negli altri casi abbiamo €400 in Calabria, €450 in Veneto e Basilicata, €500 nelle Marche e in Lombardia fino a €800 in Regione Lazio.

Figure 9 – Indennità minima di Tirocinio nelle diverse Regioni



4.5 Conclusioni

Al termine dei 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo del 25 maggio 2017 solamente 8 Regioni (Veneto, Lombardia, Lazio, Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata, Marche) e la Provincia di Trento hanno recepito le nuove Linee Guida in materia di Tirocini.

Differenze, sebbene non sostanziali, si registrano in merito ai Soggetti Promotori, alla durata dei tirocini in relazione a diversi target e all'indennità. In relazione ai Soggetti Promotori solo Regione Lombardia, Marche, Molise e la Provincia di Trento non apportano modifiche ai soggetti previsti dalle Linee Guida, mentre in genere si denota un'integrazione dei Soggetti. Le Aziende Sanitarie Locali sono le tipologie di Soggetti Promotori maggiormente aggiunte rispetto allo standard nazionale (Basilicata, Lazio, Veneto). La Sicilia, invece, è la Regione che in maniera minore integra l'elenco dei Soggetti Promotori previsti dalla disciplina nazionale in quanto, di fatto, riconferma i soggetti già previsti dai propri dispositivi regionali.

Nel caso della durata dei tirocini, le differenze regionali sono soprattutto centrate su alcune tipologie di soggetti. Ad esempio, per i disoccupati tutte le Regioni che ad oggi hanno recepito le nuove Linee Guida, ad eccezione di Lazio e Veneto che prevedono una durata massima di 6 mesi, prevedono una durata massima di 12 mesi. La medesima ripartizione si registra per i lavoratori a rischio di disoccupazione, i Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione, cui si aggiunge anche la Basilicata che per questo target prevede una durata massima di 6 mesi.

La principale variabilità in termini di durata dei tirocini è prevista per i tirocini estivi in cui si registra una durata massima di 2 mesi in Lombardia fino ad una durata massima di 12 mesi in Molise. Lazio, Sicilia, Veneto, Basilicata per i tirocini estivi prevedono un massimo di 3 mesi. Regione Calabria e la Provincia di Trento non includono i tirocini estivi nella propria disciplina regionale di recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017. Per i soggetti svantaggiati tutte le Regioni, ad eccezione di Regione Lombardia che non prevede un periodo minimo e di Regione Sicilia e Marche che estende la durata fino a 24 mesi, si denota una generale omogeneità di durata (min. 2 – max. 12). Per i disabili invece, tranne Lombardia che non prevede un periodo minimo e la Provincia di Trento che prevede un periodo minimo di 1 mese, le altre Regioni riflettono quanto previsto dalle Nuove Linee Guida (min. 2 – max. 24).

Per quanto riguarda l'indennità è solo Regione Lazio che prevede un importo significativamente superiore, €800, rispetto ai €300 previsti dalle Linee Guida nazionali. Sicilia, Molise e Provincia di Trento prevedono un'indennità identica a quella prevista dallo standard nazionale; €400 sono previste in Calabria, €450 in Veneto e Basilicata, mentre Regione Lombardia e Regione Marche hanno elevato la quota a €500. Nel caso in cui al tirocinante vengano forniti dei buoni pasto o ha accesso al servizio mensa Regione Veneto permette di scendere ad un'indennità di €350, mentre Regione Lombardia ad un importo di €400.

5. Schede Regionali

Il presente capitolo offre uno sguardo verticale sulle singole Regioni mettendo in evidenza le novità introdotte nelle singole discipline regionali in confronto con le precedenti discipline che avevano recepito l'Accordo del 24 gennaio 2013.

Regione Basilicata

Con la deliberazione n. 1130 del 24/10/2017, la Regione Basilicata ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 116 del 30/01/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini "stagionali". 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi per i percettori di CIGS, i soggetti a rischio disoccupazione e gli occupati in cerca di nuova occupazione. 12 mesi per i disoccupati, le persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, elevabili a 24 mesi per i soggetti disabili. 3 mesi nel caso di tirocini estivi.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL
- ✓ ASL, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comporto
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti

✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti

N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.



INDENNITÀ

- ✓ **€ 450** lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile.**



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Calabria

Con la deliberazione n. 360 del 10/08/2017 la Regione Calabria ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alle deliberazioni n. 268 del 29/07/2013 e n. 158 del 29/04/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”.
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per superamento del periodo di comporta
 - ✓ per mancato superamento del periodo di prova
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate alla professione.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 400 lordi.

- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.



TIROCINI IN MOBILITÀ

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Lazio

Con la deliberazione n. 533 del 09/08/2017 la Regione Lazio ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 199 del 18/07/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini "stagionali". 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi. 12 mesi per le persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 24 mesi per i soggetti disabili. 3 mesi nel caso di tirocini estivi.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ **NO** nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comporta
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ **NO** procedure concorsuali
- ✓ **NO** professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate

- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti
- ✓ N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**
- ✓ **Premialità:** per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SÌ tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ **€ 800** lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile.**



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Lombardia

Con la deliberazione n. 7403 del 20/11/2017 la Regione Lombardia ha approvato in prima istanza con parere favorevole della Giunta regionale le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017, sostituendo la disciplina previgente di cui alla deliberazione n. 825 del 25/10/2013. Come richiamato nel cappello introduttivo, l'iter legislativo regionale prevede l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e la

successiva approvazione del documento definitivo da parte della Giunta regionale. Pertanto, nell'analisi che segue si fa riferimento alle disposizioni contenute nella prima approvazione del testo, fatte salve successive modifiche che potranno essere introdotte in sede di confronto con il Consiglio regionale.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini "stagionali". 14 giorni nel caso di tirocini estivi. La durata minima non si applica ai tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e disabili.
- ✓ **Durata max.:**
 - 6 mesi per tirocini che prevedono l'acquisizione di competenze referenziate ai livelli 2 e 3 dello European Qualification Framework (EQF), prorogabili per ulteriori 6 mesi qualora si preveda l'apprendimento di competenze di livello 4 o superiore.
 - 12 mesi per tirocini che prevedono l'acquisizione di competenze referenziate al livello 4 EQF o a livelli superiori e in tutti i casi per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati.
 - 24 mesi per tirocini rivolti a soggetti disabili.
 - 2 mesi per tirocini estivi.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa riferibili a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate alla professione.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ Sì tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 500 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'80% su base mensile**. Qualora la partecipazione sia inferiore a tale soglia l'indennità mensile viene ridotta proporzionalmente fino alla soglia minima garantita di € 300 lordi.



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Marche

Con la deliberazione n. 1474 del 11/12/2017 la Regione Marche ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1134 del 29/07/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:**
 - 12 mesi per tirocini rivolti a: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati in cerca di un'altra occupazione
 - 24 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991
 - 3 mesi per i tirocini estivi

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

- ✓ Servizi per l'impiego accreditati al lavoro di cui DGR n. 1583/2014 e s.m.i.
- ✓ ANPAL, Ministero del Lavoro

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO tirocinanti che hanno svolto, presso il soggetto ospitante, nei sei mesi precedenti all'attivazione, più di 140 ore di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale
- ✓ NO tirocinanti che hanno avuto, con il soggetto ospitante, un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi
- ✓ NO tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto ospitante non si deve tener conto degli apprendisti
Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione in apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in deroga ai limiti

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini:
Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 500 (400 se orario settimanale inferiore alle 30 ore settimanali)
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'75%**.



TIROCINI IN MOBILITÀ

Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolga in parte in una regione e in parte in una regione diversa, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Con la deliberazione n. 252 del 07/07/2017 la Regione Molise ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 600 del 18/11/2013. La Regione recepisce in toto le nuove Linee Guida, ma nella deliberazione si lascia intendere la possibilità di eventuali modifiche ed integrazioni.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ **NO** nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comporta
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ **NO** procedure concorsuali
- ✓ **NO** professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate
- ✓ **NO** contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell’orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ Sì tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 300 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile**.



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Provincia Autonoma di Trento

Con la deliberazione n. 1953 del 24/11/2017 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “*Linee guida in materia di tirocini*” approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 2780 del 30/12/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini



DURATA

- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 1 mese nel caso di tirocini con soggetti disabili.
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.



NUOVI SOGGETTI PROMOTORI

- ✓ AFAM
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL



DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI

- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ **NO** nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per superamento del periodo di comporto
 - ✓ per mancato superamento del periodo di prova
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante



LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.



CONDIZIONI DI QUALITÀ

- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- ✓



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 300 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio del **70% su base mensile**.
- ✓



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Sicilia

Con la deliberazione n. 292 del 19 luglio 2017, la Regione Sicilia ha deliberato di recepire le “*Linee guida in materia di tirocini*” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017.

Con la direttiva n. 34205 del 12/09/2017 la Regione Sicilia **integra e modifica** la direttiva dirigenziale prot. N. 43881/US1/2013 datata 25/07/2013 e la successiva integrazione di cui alla nota n. 7006 del 12/02/2014.

La direttiva specifica che per tutto quanto non espressamente oggetto della stessa rimane vigente quanto già contenuto nelle direttive dirigenziali del 25/07/2013 e del 12/02/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ La direttiva precisa che nelle nuove linee guida non sono introdotte novità in merito agli enti promotori che rimangono pertanto quelli specificatamente elencati nelle precedenti direttive dirigenziali.
- ✓ È ribadita la diretta competenza in materia dei Centri per l’Impegno che hanno l’onere di verifica dei requisiti nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori terzi.

LIMITI NUMERICI E PROGETTO FORMATIVO



- ✓ Permangono i limiti numerici posti dall’ art.68 della legge regionale 9/2013
- ✓ I progetti di tirocinio dovranno essere coerenti, per la sezione concernente i profili professionali, a quanto previsto nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.

Con la deliberazione n. 1816 del 12/11/2017 la Regione Veneto ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1324 del 23/07/2013. L’entrata in vigore è prevista a partire dal 1 gennaio 2018

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:**
 - 6 mesi per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a : occupati in cerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio)
 - 12 mesi per minori in dispersione scolastica

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) e aventi sede operativa in Veneto
- ✓ ANPAL, Ministero del Lavoro

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO tirocinanti che hanno svolto, presso il soggetto ospitante, nei sei mesi precedenti all’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale
- ✓ NO tirocinanti che hanno avuto, con il soggetto ospitante, un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto ospitante non si deve tener conto degli apprendisti
- ✓ **Premialità:** per le aziende, in funzione del tasso di assunzione in apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in deroga ai limiti

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi;

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 450 lordi. € 350 qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o il servizio mensa
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'70% dell'orario pieno su base mensile**. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.

TIROCINI IN MOBILITÀ



Servizi per l'impiego, università abilitate al rilascio di titoli accademici, istituti dell'AFAM, fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale sono abilitati a promuovere tirocini anche presso unità operative situate fuori dal territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.

6. Allegati

- ✓ Linee Guida Nazionali - Accordo Stato-Regione del 25 maggio 2017
- ✓ Discipline Regionali
 - Regione Basilicata
 - Regione Calabria
 - Regione Lazio
 - Regione Lombardia
 - Regione Molise
 - Regione Marche
 - Regione Sicilia
 - Regione Veneto
 - Provincia Autonoma di Trento

Linee Guida Nazionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Repertorio atti n. *86* /CSR del 25 maggio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 maggio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 92, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 con atto rep. n. 1/CSR;

VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

RILEVATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l'avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;

RILEVATO altresì che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che nell'odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell' allegato A) al presente atto;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito

APD





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

TENUTO CONTO

- che la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

PREMESSO CHE

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
 - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
- le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l'effettiva efficacia delle presenti Linee guida.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di aggiornare e sostituire con le seguenti "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);
2. che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
4. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
5. che dall'applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

10/11



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/63/SR1/C9

Pront. in corso di
redazione 25/5/12



RM. A

**ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA
IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO", AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 34 E 36, DELLA LEGGE 28
GIUGNO 2012, N. 92**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- Riformulare l'articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:

"La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire".

- Riformulare l'articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:

"Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento."

Roma, 25 maggio 2017

Linee guida in materia di tirocini

ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92

Premessa

1. Oggetto delle Linee guida
2. Durata del tirocinio
3. Soggetti promotori
4. Soggetti ospitanti
5. Condizioni di attivazione
6. Limiti numerici e premialità
7. Modalità di attivazione
8. Garanzie assicurative
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell'attività svolta
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
15. Disposizioni finali e transitorie

Allegati



Premessa

Le Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.

A seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.

Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del *Jobs Act*, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.

La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.

La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la *Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini ("A quality framework for traineeships")* del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come *"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare"*, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell'Unione europea.



1. Oggetto delle Linee guida

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Le Linee guida indicano taluni *standard* minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

- I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:

- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione



e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

2. Durata del tirocinio

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

3. Soggetti promotori

I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);



- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

4. Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.



Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per superamento del periodo di comparto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

5. Condizioni di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

6. Limiti numerici e premialità

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti.



- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1, quinto capoverso, lettera e).

7. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione;



Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

8. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

10. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;



- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.



Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.

12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un *report* nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolari alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.



In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

15. Disposizioni finali e transitorie

Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.



ALLEGATO 1

Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 9.

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del progetto formativo del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

PROGETTO FORMATIVO

1. Dati identificativi del Soggetto promotore
2. Dati identificativi del Soggetto ospitante
3. Dati identificativi del tirocinante
4. Condizione socio-occupazionale del tirocinante
5. Dati identificativi del tutor del Soggetto promotore
6. Dati identificativi del tutor del Soggetto ospitante
7. Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:
 - Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante
 - Settore ATECO attività
 - Area professionale di riferimento (codice classificazione CP)
 - Sede del tirocinio
 - N. lavoratori della sede del tirocinio
 - N. tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio
8. Attività da affidare al tirocinante (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ad oggi disponibile, nelle more della implementazione del sistema informativo unitario, al seguente indirizzo: http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlane_lavoro.php)



Attività oggetto del tirocinio (Aree di Attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015)	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

9. Qualificazione regionale di riferimento (facoltativo)

10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio:

- Durata e tempistica del tirocinio: tempi di accesso e permanenza giornaliera e settimanale, durata complessiva in ore, giornate e mesi
- Indennità e garanzie assicurative

11. Diritti e doveri del tirocinante

12. Obblighi del tutor del Soggetto promotore

13. Obblighi del tutor del Soggetto ospitante



Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

Dossier individuale

- Elementi identificativi del tirocinante

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione delle attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Safore Area di Attività (ADA)			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo

² Da Progetto Formativo

³ Per Evidenze si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)


E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.



ATTIVITÀ Settore Area di Attività (ADA) ATTIVITÀ			A B C D E Annotazioni		
Altre attività non ricompresa nell'Alleanza del lavoro e delle qualificazioni (specificare) (Sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Alleanza del lavoro e delle qualificazioni)			A B C D E Annotazioni		

Annotazioni integrative o menzioni di merito⁵



Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte ivi incluse attività formative e i risultati conseguiti nello svolgimento del tirocinio oppure ogni scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel progetto formativo.

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi dell'attestazione finale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

ATTESTAZIONE FINALE

Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante): _____

HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO

Progetto : _____

Promosso da (Soggetto promotore): _____

Svolto presso (Soggetto ospitante): _____

Dal _____ al _____ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività: _____

E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

Attività oggetto del tirocinio ⁶	Descrizione sintetica delle attività
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

Le attività sono documentate e avvalorate dal Dossier Individuale del tirocinante.

Luogo: _____ Data: _____

Firma del Soggetto Proponente

Firma del Soggetto Ospitante



⁶ Da Progetto Formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D.

Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130

“Linee guida in materia di tirocini” in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca";
- VISTA la D.G.R. n. 122 del 24/02/17, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni.";
- VISTA la D.G.R. n.483 del 26/05/17, avente ad oggetto: "D.G.R. n.122/17. Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Ulteriori Determinazioni.";
- VISTA la D.G.R. n.818 del 31/07/2017, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni";
- VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: "Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico.";
- VISTE le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

- VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla D.G.R. n. 689/2015;
- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza al Dlgs n. 33/2013;
- VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la L.R. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019";
- VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 'Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019'";
- VISTA la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i contenziosi e variazione su partite di giro";
- VISTA la L.R. del 30/06/2017, n.18, avente ad oggetto: "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019";
- VISTA la D.G.R. del 5/07/2017, n.685, avente ad oggetto: "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n.18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata";
- VISTA la D.G.R. del 10/07/2017, n.697, avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.";
- VISTA la L.R. del 24/07/2017, n.19, avente ad oggetto: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la L. n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche al sistema penale";
- VISTA la L. n. 381 dell'8 novembre 1991, "Disciplina delle cooperative sociali";
- VISTO il D.L. n. 510 del 1° ottobre 1996, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla L. n. 608 del 28 novembre 1996, come modificato dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1180;
- VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;

- VISTO il D. Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 124 del 24 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- VISTO il D.Lgs n. 76 del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007 " Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 – T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato";
- VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- VISTO il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- VISTO il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTA la L.R. n. 39 del 26 luglio 1993 "Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali" che, in attuazione dell'art. 9 della L. 381 dell'8 novembre 1991, istituisce e regola la sezione dell'albo regionale delle cooperative riguardante le cooperative sociali, determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio sanitari e definisce le misure di promozione della cooperazione sociale;
- VISTA la L.R. n. 28 del 20 luglio 2001 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili" con riferimento all'art. 3, che prevede che le finalità dell'inserimento lavorativo in forma dipendente delle persone disabili, cui all'art. 1 lett. a), sono realizzate, tra l'altro, attraverso iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro;

- VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";
- VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4, "Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro";
- VISTA la D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
- VISTA la D.G.R. n.1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- VISTA la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono di formazione e orientamento";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1505 del 23 dicembre 2016 concernente l'implementazione del modello organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante "Europa 2020 - Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C 88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un *Quadro di qualità per i tirocini*, definendo il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare;
- RILEVATO che con la richiamata Raccomandazione europea del 27 marzo 2014, la Commissione invita gli stati membri ad adottare un quadro di regole di riferimento per l'attivazione di tirocini di qualità in particolar modo per quel che concerne i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività al lavoro;
- PRESO ATTO che alla luce della citata Raccomandazione, e dell'importante evoluzione normativa di riforma del mercato del lavoro, è stato adottato il 25 maggio 2017 il richiamato Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome in materia di Linee Guida per i tirocini formativi e di orientamento;
- CONSIDERATO che la Regione Basilicata sostiene iniziative di politica attiva per il sostegno dell'occupazione, tra le quali sono ricompresi i tirocini extracurricolari intesi come percorsi di apprendimento svolti sul luogo di lavoro;

- EVIDENZIATO che le nuove *Linee guida* intendono rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida del 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e per rafforzare la vigilanza sull'autenticità dei tirocini, al fine di far emergere eventuali forme di utilizzo distorto dell'istituto;
- PRESO ATTO che le richiamate *Linee guida*, relative esclusivamente ai tirocini c.d. extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), non sono immediatamente operative ma forniscono principi comuni e standard minimi in materia di tirocini, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province autonome - in sede di recepimento - di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- CONSIDERATO che la Regione Basilicata sostiene il continuo processo di aggiornamento della regolazione dei tirocini, già intrapreso con l'adozione della citata D.G.R. 116/2014, al fine di perseguire qualità degli obiettivi formativi, monitoraggio trasparente sulla realizzazione da parte di soggetti ospitanti e promotori dell'istituto in argomento e l'adeguata attività di controllo;
- RITENUTO necessario, per quanto espresso in premessa, recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- RITENUTO di approvare l'allegato A "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- RITENUTO di dover stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, e che pertanto:
- a) dal 16 novembre 2017 cessa di produrre effetti giuridici la previgente disciplina regionale di cui alla D.G.R. 116/2014, salvo che nei casi di cui alle seguenti lettere b) e c):
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 16 novembre 2017 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli Avvisi Pubblici già pubblicati alla data del 16 novembre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro naturale scadenza;
- ATTESTATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- ESPERITA la consultazione della Commissione Regionale Tripartita in data 19 luglio 2017;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire e attuare l'Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. di approvare l'allegato A "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

3. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, e che pertanto:
 - a) dal 16 novembre 2017 cessa di produrre effetti giuridici la previgente disciplina regionale di cui alla D.G.R. 116/2014, salvo che nei casi di cui alle seguenti lettere b) e c):
 - b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 16 novembre 2017 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
 - c) gli Avvisi pubblici già pubblicati alla data del 16 novembre 2017, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro naturale scadenza;
4. di dare mandato al Dirigente dell' Ufficio Politiche del Lavoro dell'adozione degli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi compreso l'adozione del modelli di convenzione e di progetto formativo individuale (PFI);
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.



Anna Maria Martino

IL DIRIGENTE



Dr.ssa Maria Rosaria SABIA

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.


Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Unione europea
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**



REGIONE BASILICATA

Assessorato Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Linee Guida in materia di
tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento

Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato/Regioni del 25 maggio 2017

Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali.....	2
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Durata del tirocinio	3
Art. 4 - Soggetti promotori.....	5
Art. 5 - Soggetti ospitanti.....	6
Art. 6 - Soggetto ospitante multilocalizzato	7
Art. 7 - Condizioni di attivazione.....	8
Art. 8 - Limiti numerici e premialità	8
Art. 9 - Modalità di attivazione.....	10
Art. 10 - Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico.....	10
Art. 11 - Garanzie assicurative.....	11
Art. 12 - Modalità di attuazione.....	11
Art. 13 - Tutorship.....	13
Art. 14 - Attestazione dell'attività svolta	14
Art. 15 - Indennità di partecipazione.....	15
Art. 16 - Monitoraggio	16
Art. 17 - Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria.....	16
Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	17

Art. 1
Disposizioni generali

1. Con il presente disciplinare, adottato in attuazione delle "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, la Regione stabilisce norme per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari al fine di promuoverne il corretto utilizzo e l'integrazione con altri strumenti di politiche attive del lavoro nonché di prevenire le forme di abuso.
2. Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, è una misura di politica attiva finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, mirata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
5. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, vale a dire tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
6. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 16 marzo 2016 "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e

inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate il 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Permanente Stato –Regioni - "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale".

7. Il presente disciplinare si applica agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
 - a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
 - b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Art. 3 Durata del tirocinio

1. Salvo quanto previsto al comma 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari:
 - a) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), e d);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);
 - c) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è

ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal Centro per l'impiego, svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.

3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal comma 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al com. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicata l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite Avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal comma. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.
11. La Regione può altresì finanziare percorsi di tirocinio in favore di giovani non ancora abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate.

Art. 4
Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:
 - a) Centri per l'impiego;
 - b) Agenzie regionale LAB;
 - c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM(Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
 - d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - f) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
 - g) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - h) Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili;
 - i) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
 - j) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 276/2003;
 - k) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
 - l) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale;
2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nell'Elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione di cui all'art. 9 tra i soggetti dell'Elenco di cui al comma 2.
4. Il medesimo soggetto non può svolgere in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. In accordo con la Regione anche altri Ministeri possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, tramite i soggetti promotori di cui al comma 2.

Art. 5 **Soggetti ospitanti**

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Basilicata e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al comma 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, comma 5.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
9. Resta ferma la facoltà della Regione di finanziare percorsi formativi/tirocini finalizzati all'accesso di giovani, non ancora qualificati o abilitati, alle professioni ordinistiche nonché all'iscrizione ai relativi Albi professionali.

Art. 6

Soggetto ospitante multilocalizzato

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del D.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Basilicata una sede legale o una sede operativa, anche allorquando lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un'altra Regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Basilicata, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.
2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è previsto presso una unità operativa in Basilicata, comunica alla Regione la scelta operata.
3. Il computo di cui al successivo art. 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 7
Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il soggetto non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, comunque nel rispetto della durata massima di cui all'art.3 del presente disciplinare. In ogni caso la richiesta di proroga o rinnovo deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante adeguando e integrando opportunamente i contenuti del PFI.

Art. 8
Limiti numerici e premialità

1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:
 - a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato compreso tra sei e venti; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;
 - c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presenti nella

unità operativa avente non più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio;

2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al comma 1, lett. c), è condizionata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 4.
4. I soggetti ospitanti di cui al comma 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:
 - a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
 - c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
5. I tirocini attivati ai sensi del comma 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
6. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
7. Un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del D.lgs. n. 66/2003. È fatto divieto di adibire il tirocinante ad attività in orario notturno.
8. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e).
9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1, lett. c). In tali casi la percentuale di cui al comma 1, lett. c) non può superare il 30%.

Art. 9
Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, nel rispetto degli elementi minimi prescritti da queste "Linee Guida, in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 maggio 2017.
2. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, sempre nel rispetto degli elementi minimi prescritti dalle succitate "Linee Guida".
3. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
4. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.
5. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale e di Dossier individuale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del competente Ufficio Politiche del Lavoro, mentre il modello di Attestazione finale dell'attività svolta è adottata dall' Ufficio Progettazione Strategica.
6. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
7. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 16 marzo 2016.

Art. 10
Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.l. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito in legge n. 608/1996.

2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle Rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del Sistema regionale BASIL.

Art. 11

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al comma 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica Amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 12

Modalità di attuazione

1. I compiti del soggetto promotore sono:
 - a) favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante oltre che nella fase di avvio anche nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire informazioni circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;

- d) provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
 - e) promuovere il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
 - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008; al tirocinante
 - deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’art. 14.
3. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Art. 13 Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordina l’organizzazione e il programma relativi al percorso di tirocinio;
 - c) monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte dello stesso soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) provvede alla redazione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell’Attestazione finale di cui all’art. 14;
 - e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica Amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può seguire fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso un unico soggetto ospitante. La Regione Basilicata può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri Avvisi pubblici.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
- a) favorisce l’inserimento del tirocinante;

- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata dello stesso;
 - d) collabora attivamente alla redazione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- a) definire le condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 14 **Attestazione dell'attività svolta**

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con provvedimento dell'Ufficio regionale competente in materia.
2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alla classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli Enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità, ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Nelle more dell'implementazione di detto Repertorio, si fa riferimento al "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata"(RRQ), istituito con D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15
Indennità di partecipazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 450,00(quattrocentocinquanta/00). E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore.
2. L'indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%, in ossequio a quanto disposto dall'art.3, comma 2.
3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma. 1, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma. 1.
7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

8. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, comma. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, comma. 1, lett. a) e comma. 1-bis della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al comma. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma. 2.
9. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, D.P.R. n. 912/1986.
10. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n.689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.

Art. 16 Monitoraggio

1. La Regione Basilicata tramite il Sistema regionale sui tirocini e il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell'attività di monitoraggio la Regione Basilicata pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi non conformi alla disciplina de qua nell'attuazione dell'istituto
2. La Regione Basilicata pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL il report, al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del D.lgs. n. 150/2015.

Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio ed in considerazioni delle sanzioni già previste per omissione delle

comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Basilicata promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione, non saranno, pertanto, previste sanzioni. Ove la prescrizione non venga ottemperata, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa avrà durata di 24 mesi.
6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 18 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 16 novembre 2017, salvo quanto previsto al comma 3.

2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al comma 1 restano disciplinati dalla D.G.R. 116/2014 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli Avvisi Pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano soggetti alla disciplina prevista dalla D.G.R. 116/2014, fino alla loro naturale scadenza.
4. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Basilicata, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal comma 3 del presente articolo.
5. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Regione Calabria



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 360 della seduta del 10/08/2017

Oggetto: Recepimento “*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*” approvate nell’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 - Regione Calabria – Revoca DGR n. 158 del 29.04.2014

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente		X
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e s.m.i.;
- l'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- la DGR n. 268 del 29 luglio 2013 recante "*Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/ regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria*";
- la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "*Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013*";
- la nota del 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento sottoscritto in data 25 maggio 2017, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*";

CONSIDERATO CHE:

- con l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l'accordo è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione;
- l'Accordo Stato — Regioni del 25 maggio 2017 prevede che le Regioni e le Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo;
- le richiamate Linee Guida Nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di

stabilire disposizioni di maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

RITENUTO NECESSARIO

- Si prende atto delle nuove Linee Guida Regionali relative alle "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25/05/2017;
- sostituire l'allegato delle precedente DGR n. 158 del 29 aprile 2014 recante "*Linee guida in materia di tirocini. Revocare D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013*", con l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

VISTI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98*";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO

- l’allegato A (Nuove Linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento) parte integrante e sostanziale del presente atto in copia conforme all’originale;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente *“Recepimento “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate nell’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 - Regione Calabria – Revoca DGR n. 158 del 29.04.2014”*

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; *che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;*

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competenti a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.** di Revocare la D.G.R. n. 158 del 29.04.2014, sostituendola integralmente con la presente e di recepire le *“Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”* approvate nell'accordo Stato Regioni del 25 Maggio 2017 così come riportato nell'allegato A, parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2.** disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento quanto previsto dalle nuove Linee Guida Regionali che fanno parte integrante della presente delibera;
- 3.** di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11/08/2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

1. Con la presente DGR, che revoca integralmente quella n. 158 del 29 Aprile 2014, la Regione Calabria disciplina e promuove le “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 25.05.2017 ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
3. I tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo) sono rivolti a:
 - a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;
 - b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014.
4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente DGR:
 - I) I tirocini curriculari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - II) I tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- III) I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:
 - a) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3,lett. a), b), c) d);
 - b) non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3,lett. e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
3. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
6. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

Art. 3 Soggetti promotori

1. I tirocini di cui al paragrafo 3, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- Azienda Calabria Lavoro;
- servizi per l’impiego;
- i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all’adozione della disciplina regionale in materia;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’ AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- Parchi nazionali e Regionali in Calabria;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

2. La Regione Calabria potrà individuare soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne daranno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con le Regioni e Province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

4. Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi sei alinea del paragrafo 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Art. 4 Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

2. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.

4. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per superamento del periodo di comporta;



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
5. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 5 Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
2. I tirocinanti non possono:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
 - Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 2. La richiesta di proroga



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Art. 6 Limiti numerici e premialità

1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;

- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

4. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 1 paragrafo 3, lettera e).

Art. 7 Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione.

2. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale dei 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

4. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

5. Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Art. 7 Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione.

2. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale dei 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

4. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

5. Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Art. 8 Garanzia assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

Art. 9 Modalità di attuazione

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

2. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor *del soggetto ospitante* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'ad. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

4. Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

5. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 10 Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto Ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.

5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 11. Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 12 Indennità di partecipazione

1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.
6. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

Art. 13 Monitoraggio

1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 14 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e all'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.



Regione Calabria

Recepimento delle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, approvate in Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017

4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

Allegati:

- **MODELLO PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi per ciascun tirocinante (allegato 1)**
- **MODELLO di Dossier individuale (allegato 2);**
- **MODELLO di Attestazione finale (allegato 3).**



Regione Calabria

Allegato 3

**TIROCINIO FORMATIVO
Attestazione dei risultati**

RILASCIATA DAL SOGGETTO PROMOTORE A

Nato/a a _____ il _____

AZIENDA OSPITANTE _____

Sede legale _____

Settore economico (rif. ATECO) _____

Sede tirocinio _____

Data __/__/__

Il tutor del Soggetto Ospitante

Il tutor del Soggetto Promotore

N° _____

(Rif. Convenzione n. _____ stipulata in data __/__/____)

1. DATI SINTETICI DEL TIROCINIO¹

Periodo di tirocinio: dal __/__/____ al __/__/____

Durata: in mesi ____ in settimane ____ ore totali ____
ore totali svolte ____

Attività oggetto del tirocinio (da Progetto formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D) _____

Settore _____

Area di attività (ADA) _____

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____

Figura professionale di riferimento (*indicare una figura professionale compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011*):

Codice figura _____ Denominazione _____

Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale²:

2. DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO

Attività e compiti svolti (*attività e compiti affidati al tirocinante; area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato*)

Competenze tecnico-professionali acquisite³ (*competenze tecnico-professionali sviluppate nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo*)

¹ Riportare i dati presenti nel Progetto Formativo di tirocinio allegato alla Convenzione

² Per i tirocini formativi attivati sul Programma Garanzia Giovani, il riferimento è il Repertorio Regionale delle Figure Professionali mutuato dalla Regione Toscana, come previsto dall'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1637 del 5 marzo 2015

³ Riportare, qualora il riferimento sia una Figura professionale del Repertorio nazionale/regionale, le singole capacità/abilità e conoscenze acquisite, codificate nel Repertorio stesso e prese a riferimento per la definizione del Progetto Formativo

--

Competenze trasversali acquisite (*competenze informatiche, linguistiche e di natura cognitiva, organizzativa e relazionale sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati*)

--

Altre competenze acquisite (*eventuali competenze tecnico-professionali sviluppate nell'espletamento delle attività/compiti affidati non codificate nella figura professionale di riferimento*)

--



Regione Calabria

Allegato 2**DOSSIER INDIVIDUALE****- Elementi identificativi del tirocinante**

Attività oggetto del tirocinio¹	Descrizione dell'attività oggetto del tirocinio²	Evidenze raccolte durante il tirocinio³	Valutazione finale dell'esperienza per attività⁴
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Settore ----- Area di attività (ADA) -----			A B C D E Annotazioni
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare)			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo² Da Progetto Formativo

³ Per **Evidenze** si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.



Regione Calabria

Allegato 1

**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
DI TIROCINIO**

Rif. Convenzione n _____ stipulata in data _____

TIROCINANTE

Nome e Cognome Sesso M F
Nato a il nazionalità
Residente in via n..... Cap..... Prov.....
Domicilio (se diverso dalla residenza)
.....
Codice fiscale:
Titolo di studio data conseguimento
Telefono E-mail.....
Condizione socio – occupazionale

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione _____ sede legale in _____
C.A.P. _____ Provincia _____ Codice fiscale _____
Responsabile della gestione del tirocinio (**può corrispondere al tutor didattico organizzativo**)

telefono _____ e-mail _____
Tutor Tel. e- mail

SOGGETTO OSPITANTE

denominazione/ragione sociale.....
codice fiscale/partita IVA.....
Legale rappresentante.....
Sede legale.....
Sede del tirocinio
Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....
CCNL applicato

Tutor
Tel..... e-mail

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal Al
Eventuale sospensione del tirocinio (ad. Es. per chiusura estiva dell'azienda): dal al
Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali
Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore alle ore
Per giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)
Settore ATECO attività

Area professionale di riferimento _____

Codice figura: __.__.__.__ denominazione:

Sede del tirocinio

N. lavoratori della sede del tirocinio

N. tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio

ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

SETTORE

AREA DI ATTIVITA' (ADA)

.....
.....

Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare)

.....

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

.....
.....
.....
.....
.....

INDENNITÀ'

Importo mensile lordo: **Euro** mensili per un periodo di

Eventuali facilitazioni:

mensa aziendale, buoni pasto, trasporto, altro (specificare)

POLIZZE ASSICURATIVE

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°

Responsabilità civile: compagnia/agenzia Polizza n°

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, schede delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocini. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengono riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Luogo e data _____,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore.....

Firma per il soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante

Regione Lazio

Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.

1. Disposizioni generali
2. Destinatari
3. Durata del tirocinio
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Soggetto ospitante multilocalizzato
7. Condizioni di attivazione
8. Limiti numerici e premialità
9. Modalità di attivazione
10. Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico
11. Garanzie assicurative
12. Modalità di attuazione
13. Tutorship
14. Attestazione dell'attività svolta
15. Indennità di partecipazione
16. Monitoraggio
17. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
18. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ossia tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui alla deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007";
5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2015, numero 511 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale".

Art. 2

Destinatari

1. Destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:
 - a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
 - b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) le persone disabili di cui all'art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

Art. 3
Durata del tirocinio

1. Salvo quanto previsto al co. 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurricolari:
 - 1) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), c), e d);
 - 2) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.
3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.
4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.
5. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal co. 1.
9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al co. 1. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
10. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal co. 1 e comunque non superiore a 12 mesi.

Art. 4

Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), e e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:
 - a) centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
 - b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
 - h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
 - i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e s.m.i.;
 - j) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
 - k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
 - l) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;
 - m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I soggetti di cui al co. 1 sono iscritti nell'elenco regionale pubblicato on-line sul canale "Lavoro" del portale della Regione Lazio.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 9 tra i soggetti dell'elenco di cui al co. 2.
4. I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al co. 2. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al co. 2.

6. Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Lazio sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel Lazio è quella disciplinata dal presente atto.

Art. 5

Soggetti ospitanti

1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, co. 4, lett. b).
2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, co. 5.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i..
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per superamento del periodo di comporta;
 - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Art. 6

Soggetto ospitante multilocalizzato

1. Ai sensi dell'art. 2, co. 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Lazio una sede legale o una sede operativa anche qualora lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un'altra regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.
2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è previsto presso una unità operativa nel Lazio, comunica alla Regione Lazio la scelta operata.
3. Il computo di cui all'art. 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art. 7

Condizioni di attivazione

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015 e dall'art. 1 d.l. n. 25/2017 conv. dalla l. n. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

Art. 8

Limiti numerici e premialità

1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:
 - a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a

tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

- b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al co. 1, lett. c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal co. 4.
4. I soggetti ospitanti di cui al co. 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al co. 1:
 - a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
5. I tirocini attivati ai sensi del co. 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.
6. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
7. Un soggetto di cui all'art. 2, co. 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 66/2003. È fatto divieto di adibizione del tirocinante di svolgere attività in orario notturno.
8. Sono esclusi dai limiti di cui al co. 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. e).
9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al co. 1, lett. c). In tali casi la percentuale di cui al co. 1, lett. c) non può superare il 30%.

Art. 9

Modalità di attivazione

1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all'art.4, co. 4, s'impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. Le convenzioni di cui al co. 1, possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento).
3. Le convenzioni di cui al co. 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
 - d) monitoraggio;
 - e) decorrenza e durata della convenzione.
4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
5. Il PFI contiene:
 - a) i dati identificativi:
 - 1) del soggetto promotore;
 - 2) del soggetto ospitante;
 - 3) del tirocinante;
 - 4) del tutor individuato dal soggetto promotore;
 - 5) del tutor individuato dal soggetto ospitante;
 - b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
 - 1) finalità del tirocinio;
 - 2) settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
 - 3) area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
 - 4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
 - 5) estremi identificativi delle assicurazioni;
 - 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della collocazione temporale,
 - 7) entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) specifiche del progetto formativo:
 - 1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
 - 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - 3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.

6. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
7. Il soggetto promotore consegna la convenzione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.
8. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale, di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
9. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.
10. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 511/2013.

Art. 10

Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510/1996 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 296/2006, art. 1, co. 1180.
2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.

Art. 11

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.

4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 12

Modalità di attuazione

1. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo in tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
 - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - b) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 - d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
 - e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
 - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
 - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;

- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Art. 13

Tutorship

1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
- e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Lazio può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

5. Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 14

Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.
2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 15

Indennità di partecipazione

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al co. 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al co. 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti

ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al co. 1.

7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
8. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, co. 1, lett. a) e co. 1-*bis* della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al co. 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, co. 2.
9. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, d.p.r. n. 912/1986.
10. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981.
12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.

Art. 16

Monitoraggio

1. La Regione Lazio tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo,: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
2. La Regione Lazio pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL il report al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del d.lgs. n. 150/2015.

Art. 17

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Lazio promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
6. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).
7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al co. 3.
2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al co. 1 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.

4. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal co. 3 del presente articolo.
5. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
6. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

Regione Lombardia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7403

Seduta del 20/11/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n° 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare l’art. 18 co. 1 e co.2, attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n° 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n° 381 recante “Disciplina della cooperative sociali”;
- l’Accordo, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n°92;

VISTE:

- Delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 n. 825 recante “Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- il Dduo del 05 novembre 2015 n.10031 recante “Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”;

CONSIDERATO che con il citato Accordo Stato Regioni 25 maggio 2017 sono state adottate le nuove Linee guida in materia di tirocini extracurricolari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di:

- riallineare gli *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"* sulla base delle indicazioni delle nuove *"Linee guida in materia di tirocini"* adottate dalla Conferenza Stato Regioni;
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia di tirocini *curricolari* al fine di regolare compiutamente la materia per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

SENTITA la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;

RITENUTO di approvare la proposta di *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*, allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione e di inviare al Consiglio Regionale al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. 22/2006;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della L.R. 22/2006;
2. di trasmettere il provvedimento di cui al punto 1) al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. 22/2006;
3. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la Delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 n. 825.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indirizzi regionali in materia di tirocini

Approvato con DGR X/

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
2. Soggetti
 - 2.1 Soggetti Promotori
 - 2.2 Soggetti Ospitanti
 - 2.3 Tutorship
3. Disciplina comune
 - 3.1 Modalità di attivazione
 - 3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini
 - 3.3 Modalità di attuazione
 - 3.4 Durata del tirocinio
 - 3.5 Comunicazioni obbligatorie
 - 3.6 Garanzie assicurative
 - 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
 - 3.8 Indennità di partecipazione
4. Disciplina specifica
 - 4.1 Tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati
 - 4.2 Tirocini curricolari
5. Monitoraggio
6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, 30/2015, con le linee-guida definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).
- Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
- Tirocini curricolari:
 - Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.
Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone

straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” di cui alla DGR 22 gennaio 2016 n. 4732 “Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero”;

- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione” e recepita con DGR 25 luglio 2016 n. 5451.

I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto del dirigente competente di cui al punto 3.1.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2. Soggetti

2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'impiego.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

2.2 Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E' sempre possibile attivare tirocini extracurricolari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

2.3 Tutorship

- a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.

Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno bisettimanale con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

- b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

- c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

3. Disciplina comune

3.1 Modalità di attivazione

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenni) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.

Tali allegati saranno approvati con specifico provvedimento del dirigente competente sentite le parti sociali.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- decorrenza e durata della convenzione;
- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1.Soggetti promotori);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento di cui al paragrafo 2.3 punto a);
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurricolare nell'apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.

Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui al paragrafo 5.

3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

- a) Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

- d) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- e) Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- f) Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- g) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari d'impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al punto g), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici di cui al presente paragrafo.

3.3 Modalità di attuazione

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.

Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia;

- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6;

- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi (ad es. competenze riferenziate con European Qualification Framework -EQF-livello 1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

3.4 Durata del tirocinio

Le durate minime dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze riferenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze riferenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze riferenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011

3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari e tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfettizzazione.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4. Disciplina specifica

4.1 Tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del

tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
 - ai tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
 - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
- b) Soggetti attuatori:
 - non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
 - per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

4.2 Tirocini curriculari

Ai tirocini curriculari si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
 - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
 - il vincolo, nell'ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
- c) Progetto formativo:
 - indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;
 - individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
 - non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.

- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti al tutor del soggetto promotore non si applicano i vincoli di cui al paragrafo 2.3.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5. Monitoraggio

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, a seguito degli adempimenti per l'attivazione del tirocinio di cui al paragrafo 3.1, potranno essere attivate forme di customer satisfaction.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurricolare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolari alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in

precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Regione Marche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF "Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali" e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92/2012 e in attuazione dell'Accordo Governo, Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
- Di revocare la Delibera di Giunta regionale n. 1134 del 29 luglio 2013, contenente i principi e i criteri applicativi in materia di tirocini formativi.
- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale n. 2/2005, art. 18.
- DPR n. 917/1986- Approvazione Testo Unico delle imposte sui redditi.
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Legge n. 196/1997 – Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- D.M. n. 142/1998 – Regolamento di attuazione di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento.
- Circolare MLPS n. 92/1998 – Tirocini formativi e di orientamento. D.M. n. 142/1998.
- D.Lgs n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA" e s.m.
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
- D.Lgs n. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- D.Lgs n. 124/2004 – Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- D.Lgs n. 81/2008 e s.m. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1 commi 34 e 35. – Riforma del mercato del lavoro e s.m. i.
- Sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 – Competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
- D.M. n. 76/2013 – Interventi urgenti in materia di occupazione, coesione sociale e IVA.
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini, approvato nella Conferenza del 24 gennaio 2013 (Atto rep. N. 1/CSR).
- DGR n. 1134/2013 – Principi e criteri applicativi in materia di tirocini in attuazione delle Linee guida del 24 gennaio 2013 (Atto rep. N. 1/CSR).
- Legge n. 78/2014 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
- D.Lgs n. 22/2015 – Disposizioni per il riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
- D.Lgs n. 81/2015 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e normativa in tema di mansioni.
- D.Lgs n. 149/2015 – Razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
- D.Lgs n. 150/2015 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi e di politiche attive.
- D.L. n. 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e misure di sviluppo.
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" a sensi dell'art. 1, commi 34 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B) MOTIVAZIONE

La Raccomandazione Europea del 27 marzo 2014 invita gli Stati membri ad adottare un quadro generale di riferimento per attivare tirocini di qualità, con particolare attenzione ai contenuti di apprendimento e formazione, al fine di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività all'inserimento nel mercato del lavoro.

Alla luce di tale Raccomandazione e della stessa evoluzione normativa degli ultimi anni volte a qualificare l'istituto del Tirocinio, quale strumento fondamentale ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, il 25 maggio 2017 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l'Accordo avente ad oggetto le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui alla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e s.m.

La Legge n. 92/2002 prevede infatti la stipula, in sede di Conferenza Stato – Regioni, di un accordo per la definizione di Linee guida condivise, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, entro la quale le Regioni e le Province autonome possono costruire le proprie normative.

Tale Accordo, pubblicato il 7 giugno 2017 (Atto rep. N. 86/CSR/2017), aggiorna e sostituisce il precedente di pari oggetto, approvato il 24 gennaio 2013 (Atto rep. N. 1/CSR/2013), che ha costituito un primo quadro comune di riferimento in materia di tirocini extracurricolari. A seguito di quest'ultimo Accordo, la Regione Marche ha adottato la DGR n. 1134/2013 di recepimento ed attuazione delle Linee guida in esso contenute.

Le Linee guida nazionali approvate lo scorso 25 maggio 2017, al fine di qualificare l'istituto del Tirocinio e di contenerne eventuali abusi, si basano su alcuni principi fondamentali, condivisi tra Governo centrale e Regioni e Province autonome, tra i quali il fatto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

Tali Linee guida, inoltre, hanno inteso rivedere e aggiornare il contenuto delle precedenti Linee guida del 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse a seguito della loro attuazione tramite le diverse discipline regionali, e di rafforzare la qualità dello strumento del tirocinio, rispondendo in tal modo anche alla stessa strategia di Europa 2020 che considera un obiettivo fondamentale, la promozione di tirocini di buona qualità.

La Regione Marche è da sempre impegnata a promuovere tutte le misure di politica attiva che possono comunque sostenere l'occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurricolare, in quanto periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro, che permette di realizzare un percorso di approfondimento professionale e pratico, che, pur non configurando un rapporto di lavoro, rende tuttavia possibile un contatto con il mondo imprenditoriale, creando condizioni favorevoli per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

E' necessario, pertanto, continuare il processo di miglioramento e aggiornamento della regolazione dei tirocini extracurricolari, intrapreso con la delibera n. 1134/2013, al fine di perseguire la qualità degli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

obiettivi formativi e contestualmente mettere in campo un'adeguata attività di controllo per contenere il più possibile il rischio di distorsione sull'utilizzo dello strumento di tirocinio.

Nell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome stipulato il 25 maggio 2017, si prevede che le Regioni, nei sei mesi successivi, si impegnano, laddove necessario, a recepire nelle proprie normative quanto previsto dalle Linee guida, oggetto dell'Accordo.

Pertanto la Regione Marche intende recepire ed attuare le Linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento, adottate con l'Accordo del 25 maggio 2017 e conseguentemente, approvarne la regolamentazione contenuta nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto "Attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012".

Con il presente atto è inoltre necessario revocare la precedente deliberazione n. 1134 del 27 luglio 2013, recante: "L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle Linee guida in materia di tirocini definite ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012".

Il presente atto e quindi la nuova regolamentazione dei tirocini extracurricolari, hanno efficacia a partire dal 1 gennaio 2018, e con decorrenza da tale data è revocata la DGR n. 1134/2013 sopra citata.

I tirocini avviati ai sensi della DGR n. 1134/2013, restano disciplinati dalla stessa deliberazione fino alla scadenza prevista nel progetto formativo individuale.

Le Linee guida di cui all'allegato A) sono state oggetto di consultazione da parte della Commissione Regionale Lavoro.

Con successivo decreto dirigenziale saranno adottati gli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento e approvata la necessaria modulistica.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

C) PROPOSTA

"Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013.

Il Responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F.

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
(Fabio Montanari)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(Massimo Giullimondi)

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

La Segretaria della Giunta
(Deborah Girardi)

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Art. 1

Il tirocinio

1. Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.
3. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente provvedimento sono i tirocini extracurricolari, formativi, di orientamento ovvero di inserimento/reinserimento lavorativo, che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.
2. Non rientrano nell'oggetto del presente provvedimento:
 - a. I tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.
 - b. I tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.
 - c. I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale.
 - d. I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", recepite con la Deliberazione di Giunta n. 395 del 13 maggio 2015.
3. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:
Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, disciplinati dall'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" ed attualmente recepito con Deliberazione di Giunta n. 293/2016.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari dei tirocini extracurricolari sono:
 - a. Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015.
 - b. Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
 - c. Lavoratori a rischio di disoccupazione.
 - d. Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs n. 66/2003. In queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno.
 - e. Soggetti disabili (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999), persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014.

Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

Art. 4

Tirocinio estivo

1. Il Tirocinio estivo è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, ed ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro).
2. Sono promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati.
3. Per i tirocini estivi la durata minima è di 14 giorni e la durata massima è di 3 mesi.

Art. 5

Durata del tirocinio

1. La durata ordinaria per i tirocini extracurricolari disciplinati dal precedente art. 3, lettere a), b), c) e d), comprensiva di proroghe è di sei mesi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, può essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante.
3. La durata è di dodici mesi per i tirocini a favore di soggetti disciplinati dal precedente art. 3, lettera e), elevabile fino a ventiquattro mesi.
4. La durata del tirocinio è concordata tra il soggetto promotore, il tirocinante ed il soggetto ospitante, in considerazione delle finalità del progetto formativo e di inserimento lavorativo.
5. L'eventuale proroga, entro i limiti massimi stabiliti dai comma 1) e 2), è valutata dal soggetto promotore ed è concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante.
6. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
7. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione è indicato nel PFI.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
8. Il tirocinante può interrompere il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
9. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroga e comunque nel rispetto dei limiti di durata previsti dal presente articolo e di quanto stabilito dal successivo articolo 10.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6**Soggetti Promotori**

1. Sono soggetti promotori dei tirocini i soggetti, di seguito indicati, anche tra loro associati, ed individuati dalla normativa vigente:
 - a. Centri per l'Impiego
 - b. Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla DGR n. 1583/2014 e s.m.i.
 - c. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.
 - d. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.
 - e. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
 - f. Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti.
 - g. Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche.
 - h. Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.
 - i. Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I tirocinanti e i soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di tirocinio.
3. Con riguardo ai soggetti promotori di cui alla lettera a) del comma 1 (Centri per l'Impiego), la competenza del tirocinio è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. In caso di tirocini svolti in più sedi operative, il Centro per l'impiego competente per la promozione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente.
4. La Regione Marche con successivo atto, stabilirà le procedure per l'iscrizione dei soggetti promotori di cui al precedente comma 1, in un apposito elenco pubblicato on line nel sito istituzionale della Regione Marche.
5. Gli Enti promotori hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente i tirocini promossi agli atti, e di inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi, alla Regione Marche.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche da parte di altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui all'elenco sopra riportato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Soggetti Ospitanti

1. I soggetti ospitanti i tirocini extracurricolari sono i soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici.
2. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nella Regione Marche e può essere costituita dalle sedi operative del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.
Il soggetto ospitante deve inoltre, essere in regola con l'applicazione della normativa di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e successive modifiche apportate.
3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
4. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui è stato effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
 - a. Licenziamento per superamento del periodo di comporta
 - b. Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
 - c. Licenziamento per fine appalto
 - d. Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro.
6. E' vietato attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
8. Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 8**Soggetto ospitante multilocalizzato**

1. Ai sensi del decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha la facoltà di scegliere la presente regolamentazione, qualora abbia nel territorio della Regione Marche, una sede legale o operativa.
In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Marche la scelta operata. Con la precisazione che il computo di cui al successivo art. 10 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
2. La scelta effettuata dall'ente ospitante deve essere indicata nella Convenzione in modo da agevolare le consequenziali e necessarie attività ispettive e di accertamento.
3. Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolge in parte in una Regione, in parte in altra Regione, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Art. 9**Condizioni di attivazione**

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
- Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
 - Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54 bis del DL n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe, nei limiti numerici previsti dal successivo articolo.
La eventuale richiesta di proroga, che comunque dovrà rispettare la durata massima prevista dalla presente normativa, deve essere adeguatamente motivata e laddove necessario contenere un'integrazione del PFI.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

Limiti numerici e premialità

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:
 - a. **1 tirocinante** per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
 - b. **2 tirocinanti** per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
 - c. **Dieci per cento (10%) di tirocini** per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di cui alla lettera C sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), il tutto come di seguito riportato:
 - 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di contingentamento.
3. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in organico, presso il soggetto ospitante, sono esclusi gli apprendisti.
4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari, extracurriculari e tirocini estivi.
5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e).

Art.11

Modalità di attivazione del tirocinio

1. I soggetti promotori s'impegnano a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una adeguata formazione e un altrettanto adeguato periodo di inserimento in situazione lavorativa. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ogni Convenzione può riguardare più progetti di tirocinio, anche con finalità diverse.

2. La Convenzione di cui al comma 1), ha una durata massima di trentasei (36) mesi e deve contenere informazioni riguardanti almeno le seguenti sezioni:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante
- Modalità di attivazione
- Valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, secondo le modalità indicate nel presente atto
- Monitoraggio
- Decorrenza e durata della Convenzione.

3. Alla Convenzione deve essere allegato un PFI – Progetto Formativo Individuale - per ogni tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi previsti.

4. Il PFI deve comunque contenere:

A - Dati identificativi del

- Soggetto promotore
- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Tutor del soggetto promotore
- Tutor del soggetto ospitante

B - Elementi descrittivi del tirocinio

- Finalità
- Settore dell'attività economica del soggetto ospitante (se trattasi di azienda la classificazione ATECO)
- Area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT)
- Sede operativa del tirocinio
- Estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste
- Durata e periodo di svolgimento con indicazione delle ore giornaliere e settimanali
- Entità dell'indennità

C - Specifiche del progetto formativo:

- Attività di tirocinio previste con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
- Attività affidate al tirocinante
- Obiettivi e modalità di svolgimento

D - Diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il PFI. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare e documentare l'esperienza stessa di tirocinio nel D
ossier individuale e nell'Attestazione finale.
6. Il presente articolo costituisce riferimento per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tale Accordo.
7. I modelli di Convenzione, PFI, Dossier individuale, Attestazione di risultati, saranno predisposti e adottati con successivo provvedimento dirigenziale.

Art. 12

Garanzie assicurative e Comunicazioni obbligatorie

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
2. La Regione Marche può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative Convenzioni si definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dal DL n. 510/1996, art. 9 bis comma 2. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 13

Modalità di attuazione: il soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore presiedere e monitorare l'esperienza di tirocinio, e valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

11



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative.
- Fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi.
- Individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante.
- Provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio.
- Segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
- Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione Marche.

Art. 14**Modalità di attuazione: il soggetto ospitante**

1. Spetta al soggetto ospitante garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI, in particolare deve:
 - Stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI.
 - Trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni.
 - Designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI.
 - Garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
 - Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
 - Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - Collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 15

Modalità di attuazione: il tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante.

Art. 16

Tutoraggio

1. **Il tutor indicato dal soggetto promotore** svolge le seguenti funzioni:
 - Elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante.
 - Coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio.
 - Monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante.
 - Provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.
 - Acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un **massimo di venti tirocinanti contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
3. La Regione Marche può prevedere limiti diversi con riguardo a tirocini finanziati attraverso appositi Avvisi pubblici.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è il responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. **Il tutor del soggetto ospitante** deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
5. **Il tutor indicato dal soggetto ospitante** svolge le seguenti funzioni
 - Favorisce l'inserimento del tirocinante.
 - Promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante.
 - Aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio.
 - Collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- Definire le condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio.
- Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo.
- Garantire il processo di tracciabilità, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 17

Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello che sarà adottato con successivo atto dalla struttura regionale competente. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere svolto almeno il 75% della durata prevista nel PFI.
3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 18

Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%.
2. Non è dovuta l'indennità di partecipazione durante il periodo di sospensione del tirocinio.
3. Non è dovuta l'indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, in accordo con la normativa nazionale di riferimento.
L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riferimento, per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dal comma 1).

4. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Rimane dal punto di vista giuridico, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione infatti, nonché la percezione dell'indennità di partecipazione, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
5. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981. Ai sensi della Legge n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19

Monitoraggio

1. La Regione Marche tramite il sistema informativo regionale e il sistema delle comunicazioni obbligatorie, verifica l'accesso allo strumento del tirocinio, promuove il monitoraggio dell'esperienza di tirocinio, verifica e valuta gli esiti anche in termini di inserimenti lavorativi. Gli esiti del monitoraggio effettuato sono adeguatamente pubblicati e comunicati alla Commissione regionale Lavoro. La Regione intende porre particolare attenzione alla rilevazione di eventuali distorsioni e/o strumentalizzazioni nell'uso dell'istituto del tirocinio, con riguardo alle attività svolte, se non conformi al FPI, alle cessazioni anomale, alle mansioni cui i tirocinanti vengono adibiti, alla reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione, all'impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, all'incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore e alla concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione dei tirocini nel quadro dell'attività di monitoraggio, di valutazione, previsti dalla normativa nazionale in tema di mercato del lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, con il supporto di INAPP e di ANPAL Servizi SpA, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Art. 20

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando la competenza statale in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le disposizioni previste in caso di omissione delle comunicazioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

obbligatorie e in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Marche qualora lo ritenga opportuno, promuove misure finalizzate a evitare l'abuso dello strumento del tirocinio, anche attraverso campagne informative e/o formative anche di concerto con le parti sociali.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di cui agli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche (Struttura regionale o Soggetto promotore), e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio si svolga senza il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 19, se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sarà intimata, da parte della Regione Marche e/o dell'Ente promotore, la regolarizzazione senza sanzioni. Ove l'intimazione non venga adempiuta, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione successiva avrà durata di 18 mesi.
In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 12 mesi.
L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5. La Regione Marche si impegna a promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel cui ambito potrà essere regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.
Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2018.
2. I tirocini avviati e la cui comunicazione obbligatoria sia stata effettuata prima della data sopra richiamata, restano disciplinati dalla DGR n. 1134/2013, fino alla loro scadenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Con successivo decreto dirigenziale saranno adottati gli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

A

Regione Molise



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 07-07-2017

DELIBERAZIONE N. 252

OGGETTO: : ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI, DEL 25 MAGGIO 2017, REPERTORIO ATTI N. 86/CSR – APPROVAZIONE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO", (ARTICOLO 1, COMMA 34 L.92/2012). – RECEPIMENTO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE IL 24 GENNAIO 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sette del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 368 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: Approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.92), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, nelle more dell'approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle sopracitate linee Guida, che in materia si applicano le disposizioni contenute nelle Linee guida di cui all'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR, e viene utilizzata la modulistica alle stesse allegate;
3. di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al citato accordo del 25 maggio 2017, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della Regione Molise e sul sito dell'Apprendistato Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR – Approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34 L.92/2012). – RECEPIMENTO, aggiornamento ed integrazione delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013.

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- la Regione Molise con la legge Regionale del 29 luglio 2013, n. 13 all'art. 1 comma 8, stabilisce di disciplinare con provvedimento della Giunta regionale le modalità di attivazione dei tirocini rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 600 del 18 novembre 2013 avente ad oggetto "Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13 Disposizioni in materia di tirocini art. 7 Direttiva attuativa approvazione", la Regione Molise ha regolamentato l'istituto del tirocinio unitamente agli schemi di convenzione e progetto formativo;

VISTO l'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017, sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della Legge 28 giugno 2012, n.92".

ATTESO che con il suddetto accordo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, hanno inteso rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali, impegnandosi a recepire, entro 6 mesi, nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette Linee Guida;

RITENUTO

- di dover rivedere, aggiornare ed integrare la "Direttiva attuativa" approvata con Delibera di Giunta Regionale del 18 novembre 2013, n. 600, con le linee guida di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017;
- di stabilire, nelle more della riformulazione di una nuova Legge regionale per i Tirocini Formativi con l'approvazione delle "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34 L.92/2012);
- di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al citato accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di recepire l'Accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: Approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", (articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.92), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, nelle more dell'approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle sopracitate linee Guida, che in materia si applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee guida e viene utilizzata la modulistica alle stesse allegate;
- di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al citato accordo del 25 maggio 2017, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata

con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della Regione Molise e sul sito dell'Apprendistato Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE SPINA

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Repertorio atti n. *86* /CSR del 25 maggio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 25 maggio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, 92, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sancito da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 con atto rep. n. 1/CSR;

VISTA la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

RILEVATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 26 aprile 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l'avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'Accordo da parte di tutte le Regioni, fatta eccezione per la Regione Lombardia che ha espresso avviso negativo sul punto 14 della bozza di documento di linee guida;

RILEVATO altresì che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che nell'odierna di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica del documento in epigrafe contenute nell' allegato A) al presente atto;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



MP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";
- l'Accordo raggiunto in questa Conferenza nella seduta del 22 gennaio 2015, sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

TENUTO CONTO

- che la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

PREMESSO CHE

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
 - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

MP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
 - le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13, a verificare l'effettiva efficacia delle presenti Linee guida.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di aggiornare e sostituire con le seguenti "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" parte integrante del presente accordo (Allegato B) le Linee guida già approvate da questa Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2013 (Atto rep. n. 1/CSR);
2. che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
4. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
5. che dall'applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

10/10



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/63/SR1/C9

Punti in corso di
scelta 25/5/12



**ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA
IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO", AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 34 E 36, DELLA LEGGE 28
GIUGNO 2012, N. 92**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- Riformulare l'articolo 2, comma. 2 nel seguente modo:

"La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire".

- Riformulare l'articolo 14, ultimo comma, nel seguente modo:

"Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento."

Roma, 25 maggio 2017

Au. B

Linee guida in materia di tirocini*ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92*

Premessa

1. Oggetto delle Linee guida
2. Durata del tirocinio
3. Soggetti promotori
4. Soggetti ospitanti
5. Condizioni di attivazione
6. Limiti numerici e premialità
7. Modalità di attivazione
8. Garanzie assicurative
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell'attività svolta
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
15. Disposizioni finali e transitorie

Allegati



Premessa

Le Linee guida approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.

A seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.

Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del *Jobs Act*, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini. La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.

La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la *Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini ("A quality framework for traineeships")* del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come *"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare"*, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell'Unione europea.



1. Oggetto delle Linee guida

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Le Linee guida indicano taluni *standard* minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

- I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:

- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione



e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

2. Durata del tirocinio

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

3. Soggetti promotori

I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);



- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro. In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

4. Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.



Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

5. Condizioni di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

6. Limiti numerici e premialità

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti.



- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1, quinto capoverso, lettera e).

7. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione;



Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/rcinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

8. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;



- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

10. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;



- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.



Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.

12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.



13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un *report* nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolari alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.



In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

15. Disposizioni finali e transitorie

Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.



ALLEGATO 1

Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel progetto formativo costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 9.

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del progetto formativo del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

PROGETTO FORMATIVO

1. Dati identificativi del Soggetto promotore
2. Dati identificativi del Soggetto ospitante
3. Dati identificativi del tirocinante
4. Condizione socio-occupazionale del tirocinante
5. Dati identificativi del tutor del Soggetto promotore
6. Dati identificativi del tutor del Soggetto ospitante
7. Elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:
 - Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante
 - Settore ATECO attività
 - Area professionale di riferimento (codice classificazione CP)
 - Sede del tirocinio
 - N. lavoratori della sede del tirocinio
 - N. tirocini in corso attivati nella sede di tirocinio
8. Attività da affidare al tirocinante (da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ad oggi disponibile, nelle more della implementazione del sistema informativo unitario, al seguente indirizzo: http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlane_lavoro.php)



Attività oggetto del tirocinio (Aree di Attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015)	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

9. Qualificazione regionale di riferimento (facoltativo)

10. Modalità di svolgimento e organizzazione del tirocinio:

- Durata e tempistica del tirocinio: tempi di accesso e permanenza giornaliera e settimanale, durata complessiva in ore, giornate e mesi
- Indennità e garanzie assicurative

11. Diritti e doveri del tirocinante

12. Obblighi del tutor del Soggetto promotore

13. Obblighi del tutor del Soggetto ospitante



ALLEGATO 2

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

Dossier individuale

- Elementi identificativi del tirocinante

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione delle attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Settore Area di Attività (ADA)			A B C D E Annotazioni

¹ Da Progetto Formativo

² Da Progetto Formativo

³ Per Evidenze si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati: ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio del tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimeranno una valutazione sulla qualità dell'esperienza ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare ogni attività prevista utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)


E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri)

Nota bene: La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali il tirocinante per qualsiasi motivo non sia stato coinvolto/a.



Attività			
Scheda			A B C D E Annotazioni
Area di Attribuzione (ADA)			
Attività			A B C D E Annotazioni
<p>Altre attività non ricomprese nell'Allegato del lavoro e delle qualificazioni (specificare)</p> <p>(sezione da compilare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Allegato del lavoro e delle qualificazioni)</p>			

Annotazioni integrative o menzioni di merito⁵



Si possono qui riportare varie annotazioni, opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte ivi incluse attività formative e i risultati conseguiti nello svolgimento del tirocinio oppure ogni scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel progetto formativo.

ALLEGATO 3

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi dell'attestazione finale del tirocinante e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte delle amministrazioni regionali.

ATTESTAZIONE FINALE

Si attesta che il sig./ra. (dati identificativi del tirocinante): _____

HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO

Progetto : _____

Promosso da (Soggetto promotore): _____

Svolto presso (Soggetto ospitante): _____

Dal _____ al _____ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività: _____

E HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

Attività oggetto del tirocinio ⁶	Descrizione sintetica delle attività
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di Attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ _____ _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)	

Le attività sono documentate e avvalorate dal Dossier Individuale del tirocinante.

Luogo: _____ Data: _____

Firma del Soggetto Proponente

Firma del Soggetto Ospitante



⁶ Da Progetto Formativo e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione da A a D.

Regione Sicilia



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

Prot n. 34205

del 12/09/2017

Recepimento Linee Guida del 25/05/2017. Delibera di Giunta di Governo n°292 del 19/07/2017
Direttiva

A tutti i Centri per l'Impiego

A tutti Servizi Centri per l'Impiego

A tutti i Servizi Ispettorati Territoriali Lavoro

A tutti gli Enti Promotori di Tirocini extracurricolari

La Giunta Regionale, su conforme proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha deliberato, nel rispetto dei termini previsti, il recepimento delle Linee Guida di cui all'accordo Stato - Regioni sancito in data 25 maggio 2017 .

Alla luce delle nuove linee guida e del loro recepimento, appare necessario, diramare la presente direttiva **che integra e modifica la direttiva dirigenziale prot. n. 43881/US1/2013 datata 25/07/2013 e la successiva integrazione di cui alla nota n°7006 del 12/02/2014**

Di seguito, pertanto, si riportano i punti oggetto di modifica:

1) **Le tipologie di tirocinio** attivabili , oggetto delle linee guida in argomento, sono :

a) *tirocini formativi e di orientamento* rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel mondo del lavoro.

b) *Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro* rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o cassa integrazione .

Restano esclusi dalla presente direttiva i Tirocini curricolari, quelli previsti per l'accesso alle professioni e i periodi di pratica professionali, quelli transnazionali, quelli rivolti a soggetti extracomunitari attivati nell'ambito delle quote di ingresso assegnate dal Ministero degli Interni, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale e/o dal servizio sanitario competente per i quali permane



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

disciplina speciale e la cui promozione rimane in capo alle comunità terapeutiche e cooperative sociali.

Per i detti ultimi tirocini si richiamano le specifiche Linee Guida sancite nell'Accordo Stato Regioni de 22/05/2015.

Di contro, rientrano nelle recenti Linee Guida di cui alla presente direttiva quelli rivolti a soggetti facenti parte del bacini dei soggetti destinatari della legge 68/99.

2) Durata dei tirocini formativi

Restano valide, in via generale, le durate massime previste nelle precedenti Linee Guida e nella conseguenti citate Direttive dirigenziali; viene, di contro, introdotto un periodo minimo di tirocinio formativo che risulta pari a mesi due ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente e per i quali la durata minima è ridotta a mesi uno.

3) Enti Promotori dei tirocini formativi

Le nuove linee guida non introducono alcuna novità in merito agli Enti Promotori che rimangono pertanto quelli specificatamente elencati nelle precedenti citate direttive dirigenziali.

In merito si precisa che rimane ferma la diretta competenza in materia di tirocini dei centri per l'impiego che nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori terzi hanno sempre l'onere della verifica del possesso dei requisiti, Pertanto, in coerenza con quanto già indicato, i centri per l'impiego dovranno ricevere, da parte del soggetto promotore terzo, tutta la documentazione inerente il tirocinio in fase antecedente la data prevista per l'avvio e a seguito delle verifiche di competenza dare immediata comunicazione della mancanza di motivi ostativi alla stessa attivazione.

4) Limiti numerici

In ordine al limite massimo dei tirocini attivabili presso stesso ospitante si evidenzia che permangono gli effetti della legge regionale n°23 del 17/05/2013, art.68 in considerazione che le stesse Linee Guida sottolineano che il numero dei tirocin attivabili è demandato alle singole discipline regio

4)Progetto Formativo

i progetti di tirocinio dovranno essere coerenti , per la sezione concernente i profili professionali, a quanto previsto nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana così come previsto dal Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 del Dipartimento Formazione professionale rinvenibili al seguente link :<https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it>.

Per tutto quanto non espressamente oggetto della presente direttiva rimane vigente ed efficace quanto già contenuto nelle direttive dirigenziali del 25/07/2014 e del 12/02/2014.

Stante le modifiche sopra riportate viene allegata alla presente direttiva la modulistica opportunamente rettificata.

Tutto quanto precede concerne le principali innovazioni apportate dalle Linee Guida in argomento.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale

Appare indispensabile evidenziare che la reale novità fortemente voluta in sede di Conferenza Stato – Regioni, espressa nelle “Linee Guida” in questione è incentrata sulla necessità di **rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini per fare emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.**

Quanto sopra deriva dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, volta a qualificare lo strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e da pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari, anche a seguito delle criticità emerse nell'attuazione del programma Garanzia Giovani, che invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini per fare emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Alla luce delle citate raccomandazioni, in sede di Conferenza Stato – Regione, si è ritenuto di riformulare, innovando fortemente, la sezione concernente **“Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria”**.

In tale sezione, fermo restando le competenze in materia di vigilanza per la corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e fermo restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, vengono inserite apposite norme sanzionatorie con le quali, a seguito di riscontro di violazioni e di reiterazione delle violazioni è previsto un periodo di cessazione dei tirocini e di interdizione per i soggetti promotori e/o soggetti ospitanti per un periodo che va dai 12 ai 24 mesi.

A tal fine risulta indispensabile che ogni attivazione di tirocinio venga comunicata, con celerità, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per consentire agli stessi ogni utile intervento volto al pieno rispetto dell'utilizzo della misura dei tirocini formativi.

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Antonietta Bullara



Regione Veneto

Dgr n. 1816 del 12 novembre 2017

OGGETTO: Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale del Veneto aveva emanato disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e del conseguente accordo tra Stato e Regioni sancito il 24 gennaio 2013.

Con l'accordo del 25 maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha aggiornato le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui all'accordo del 24 gennaio 2013.

Con il presente provvedimento si intende pertanto adeguare ai nuovi contenuti la disciplina regionale di cui alla DGR 1324/2013.

Viene rivisto, aggiornato ed integrato il contenuto della precedente deliberazione al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, anche in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act nn. 149 e 150 del 14/09/2015, in particolare laddove invitano a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

La Conferenza Stato Regioni e Province autonome, nella seduta del 25 maggio 2017, tenendo conto che la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, al fine di qualificare l'istituto e limitarne gli abusi, ha concordato sui seguenti principi:

- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Conformemente agli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare in materia di tirocini, previsti dalla citata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014, col presente atto si provvede a prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e formazione, assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio, prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Il testo novellato, **Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, presenta altresì alcune modifiche che chiariscono e modificano singole disposizioni, anche mediante l'aggiornamento dei riferimenti alle normative intervenute successivamente all'approvazione della DGR 1324/2013.

Sulle disposizioni di cui al summenzionato testo, come richiesto all'art. 41 comma 4 della legge regionale 3/2009, è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che nella seduta del 5 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole a maggioranza. Per acquisire il richiesto parere del Comitato di coordinamento istituzionale si è invece seguita la procedura scritta, ricevendo sul testo di cui all'**Allegato A** il parere favorevole della maggioranza dei componenti. È stata inoltre sentita, ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 3/2009, la competente commissione consiliare che il 25 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;

Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;

Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1 commi 34-36;

Visto l'Accordo del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;

Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali del 5 ottobre 2017 e dal Comitato di coordinamento istituzionale, pervenuto in forma scritta;

Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3

Vista la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013;

Vista la propria Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 25 ottobre 2017;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3";
3. di stabilire che la disciplina in materia di tirocini, **Allegato A** alla presente deliberazione, trova applicazione dal 1 gennaio 2018. Da tale data la disciplina di cui alla DGR n. 1324 del 22 luglio 2013 è sostituita dalla presente;
4. di prevedere che nel caso in cui la Giunta regionale abbia promosso iniziative di politica attiva del lavoro che prevedono un utilizzo dello strumento del tirocinio con regolamentazione difforme da quella stabilita all' **Allegato A** della presente deliberazione, si applicano le disposizioni previste nelle direttive che hanno dato avvio alle suddette iniziative;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione dei modelli di convenzione, progetto formativo individuale, attestazione finale di tirocinio;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Luca Zaia